

APPENDICE

■ Abbreviazioni

Art.	Articolo
A.s.l.	Azienda Sanitaria Locale
Caaf	Centro autorizzato di assistenza fiscale
c.c.	Codice civile
Cssn	Contributo al Servizio Sanitario Nazionale
DIT	Dual Income Tax
D.L.	Decreto legge
D.Lgs.	Decreto legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.C.M.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
GEIE	Gruppo Europeo di Interesse Economico
G.U.	Gazzetta Ufficiale
Ici	Imposta comunale sugli immobili
Iciap	Imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni
Ilor	Imposta locale sui redditi
Invim	Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili
IRAP	Imposta Regionale Attività Produttive
Irpef	Imposta sui redditi delle persone fisiche
Irpeg	Imposta sui redditi delle persone giuridiche
Iva	Imposta sul valore aggiunto
L.	legge
Let.	Lettera
Mod.	Modello
N.	Numero
Tosap	Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Tuir	Testo unico delle imposte sui redditi
UE	Unione Europea
UNIRE	Unione Nazionale Incremento Razze Equine
UTE	Ufficio Tecnico Erariale

■ Accettazione dell'eredità giacente

In base all'art. 19, comma 3, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, l'erede che ha accettato l'eredità, se in precedenza è stato nominato un curatore dell'eredità giacente o un amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nasciuto non ancora concepito, deve predisporre e conservare, con riferimento al periodo di imposta nel quale è cessata la curatela o l'amministrazione, un prospetto dal quale risultino:

- la data di cessazione della curatela o dell'amministrazione;
- l'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del contribuente deceduto;
- i dati identificativi del deceduto, del curatore, dell'amministratore e degli altri eredi;
- la quota di eredità spettante al dichiarante.

Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è cessata la curatela o l'amministrazione, l'erede è tenuto a dichiarare i redditi derivanti dall'eredità relativi allo stesso periodo d'imposta.

■ Acconti dovuti per l'anno 1998

A seguito dell'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), o decorrenza dal 1° gennaio 1998, sono stati aboliti

alcuni tributi e contributi tra cui l'Ilor, il Csn e l'imposta sul patrimonio netto delle imprese.

Conseguentemente, per l'anno 1998, non sono più dovuti gli acconti per l'Ilor, il Csn, e l'imposta sul patrimonio netto. E, invece, dovuto l'acconto dell'IRAP per la cui determinazione si rinvia alle istruzioni del relativo modello.

■ Acconto Irpef

Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto Irpef per l'anno 1998 occorre controllare l'importo indicato nel rigo RIN20.

Se questo importo:

- non supera lire 100.000 non è dovuto acconto;
- supera lire 100.000 è dovuto acconto nella misura del 98 per cento del suo ammontare.

L'acconto così determinato deve essere versato:

- in unica soluzione nel mese di novembre 1998, se l'importo dovuto è inferiore a lire 502.000;
- in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore a lire 502.000, di cui:
 - la prima entro il 15 giugno 1998, nella misura del 40 per cento;
 - la seconda nel mese di novembre 1998, nella restante misura del 60 per cento.

Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 1998 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.

Per effetto dell'articolo 13, comma 2, del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, ai fini della determinazione degli acconti Irpef dovuti per il periodo d'imposta 1998, dai soci delle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate non si tiene conto, nella misura del 70 per cento, delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo, scomutate per il periodo d'imposta precedente.

La prima rata di acconto dell'Irpef può essere versata anche entro il 15 luglio 1998, con una maggiorazione dello 0,50 per cento oppure ratealmente alle condizioni indicate nel paragrafo 12.

■ Altri oneri deducibili

Rientrano tra gli oneri deducibili da indicare nel rigo RP20, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 1997 (art.20, comma 2, del D.P.R. n. 42/1988);

• gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell'art. 433 del c.c. [vedere nella presente Appendice la Voce "Familiari indicati nell'art. 433 c.c."];

- i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;
- le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti per usi diversi da quello di abitazione;
- le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alla legge.

■ Altri oneri per i quali spetta la detrazione

Rientrano tra gli oneri per i quali spetta la detrazione, da indicare nel rigo RP12, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

- le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della L. 1° giugno 1939, n. 1089, e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'UTE competente per territorio. La detrazione spetta nel periodo d'imposta in cui le spese sono sostenute, a condizione che la necessaria certificazione sia rilasciata entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica, la detrazione spetta nell'anno d'imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione da parte degli uffici competenti.

La detrazione non spetta nei casi seguenti:

1. mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali;
2. mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni vincolati;
3. tentata esportazione non autorizzata dei beni.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione, al competente ufficio delle imposte, delle violazioni che comportano la perdita del diritto

to alla detrazione e, dalla data di ricevimento della comunicazione, inizia a decorrere il termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria può rettificare la dichiarazione;

- le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della L. 1° giugno 1939, n. 1089 e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409; sono comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo;

- le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, e per la produzione nei vari settori dello spettacolo;

- le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:

1. al patrimonio della fondazione al momento della sua costituzione;
2. come contributo alla sua gestione nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della trasformazione in fondazione;
3. come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto che approva la trasformazione.

Per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare tali somme per i predetti tre periodi di imposta. In caso di mancato rispetto dell'impegno si provvederà al recupero delle somme detratte.

Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

- a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
- c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, anche se non svolte sul terreno, che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che hanno per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del Tuir.

Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi, ecc.), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b) ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

Attività libero professionale intramuraria

L'art. 1, comma 7, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, ha previsto, a condizione che venga rispettata la disciplina amministrativa dell'attività intramuraria contenuta nei decreti del Ministro della Sanità 11 giugno 1997 e 31 luglio 1997, l'assimilazione al rapporto di lavoro dipendente dell'attività libero professionale intramuraria delle seguenti categorie professionali:

- il personale appartenente ai profili di medico-chirurgo, odontoiatra e veterinario e altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) dipendente del Servizio sanitario nazionale;
- il personale docente universitario e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso cliniche e istituti universitari di ricovero e cura;
- il personale laureato medico di ruolo in servizio nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia delle aree tecnico-scientifica e socio-sanitaria;
- il personale dipendente degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato, degli enti ed istituti di cui all'art. 4, comma 12, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che svolgono attività sanitaria e degli enti pubblici che già applicano al proprio personale l'istituto dell'attività libero-

professionale intramuraria della dirigenza del Servizio sanitario, sempreché i predetti enti e istituti abbiano adeguato i propri ordinamenti ai principi di cui all'art. 1, commi da 5 a 19, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, ed a quelli contenuti nel decreto del Ministro della Sanità 28 febbraio 1997 trenta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo. In caso diverso i compensi in questione costituiscono redditi professionali ai sensi dell'art. 49 del Tuir da determinare a norma dell'art. 50 dello stesso Tuir e devono essere dichiarati nel quadro RE.

Canone di locazione - Determinazione della quota proporzionale

Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

$$\text{quota proporzionale del canone} = \frac{\text{canone totale} \times \text{singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$$

Esempio:

Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5 per cento: 900.000
 Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5 per cento: 100.000
 Canone di locazione totale: 20.000.000

Quota del canone relativo all'abitazione

$$\frac{20.000.000 \times 900.000}{(900.000 + 100.000)} = 18.000.000$$

Quota del canone relativo alla pertinenza

$$\frac{20.000.000 \times 100.000}{(900.000 + 100.000)} = 2.000.000$$

Compensazione tra Irpef e/o Ilor a debito o a credito per i contribuenti non titolari di partita Iva

Per i non titolari di partita Iva è consentita solo la compensazione tra i crediti e i debiti Irpef e Ilor risultanti dalla dichiarazione. Gli eventuali crediti residui dopo la compensazione possono essere portati in diminuzione dall'acconto o dall'imposta dovuta per la successiva dichiarazione ovvero chiesti a rimborso.

Compensazione in sede di versamento di acconto

In presenza di un'eccedenza Irpef risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente (rigo N24 del Mod. 740/97) se il contribuente ha utilizzato (a maggio/giugno o novembre 1997) parte dell'eccedenza in diminuzione dell'acconto Ilor dovuto, indicare al rigo RO7 la parte di eccedenza utilizzata per il versamento dell'acconto Ilor e al rigo RN22 l'eccedenza Irpef residua. Viceversa, in presenza di un'eccedenza Ilor risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente (rigo O10 del Mod. 740/97) se il contribuente ha utilizzato parte dell'eccedenza in diminuzione dell'acconto Irpef dovuto,

indicare al rigo RN22 la parte di eccedenza utilizzata per il versamento di acconto dell'Irpef e al rigo RO7 l'eccedenza llor residua.

Esempio:

eccedenza Irpef	200.000
quota utilizzata per l'acconto llor	50.000
importo da indicare al rigo RN22	150.000
importo da indicare al rigo RO7	50.000

• **Compensazione in sede di versamento a saldo**

Compensazione tra Irpef a credito e llor a debito

Se l'importo dell'Irpef a credito è superiore a quello dell'Illor a debito, non è dovuta llor a versare a saldo e la differenza tra l'Irpef a credito e l'Illor a debito va indicata al **rigo RX2, colonna 2** (se il contribuente intende portare il credito residuo Irpef in diminuzione dall'Irpef dovuta per l'anno successivo, in acconto o a saldo), ovvero al **rigo RX2, colonna 1** (se intende chiederne il rimborso).

Se l'importo dell'Irpef a credito è inferiore a quello dell'Illor a debito, il contribuente deve effettuare il versamento della differenza tra l'importo dell'Illor a debito e quello dell'Irpef a credito.

Esempio:

Differenza (rigo RN20)	-855.000
Irpef a credito	855.000
llor dovuta (rigo RO4)	1.112.000
Acconti versati (righe RO8 e RO9)	1.090.000
llor a debito	22.000
importi da indicare:	
al rigo RX2 col. 1 o col. 2	833.000

Compensazione tra Irpef a debito e llor a credito

Se l'importo dell'Illor a credito è superiore a quello dell'Irpef a debito, non è dovuta Irpef da versare a saldo e la differenza tra l'Illor a credito e l'Irpef a debito va indicata al **rigo RX3, colonna 2** (se il contribuente intende portare il credito residuo in diminuzione dall'Irpef dovuta per l'anno successivo, in acconto o a saldo), ovvero al **rigo RX3, colonna 1** (se intende chiederne il rimborso).

Se l'importo dell'Illor a credito è inferiore a quello dell'Irpef a debito, il contribuente deve effettuare il versamento della differenza tra l'importo dell'Irpef a debito e quello dell'Illor a credito.

Esempio:

Differenza (rigo RN20)	2.800.000
Acconti versati (righe RN23 e RN24)	2.744.000
Irpef a debito	56.000
llor a credito	25.000
importo Irpef da versare	31.000

■ **Conto fiscale**

Il conto fiscale è uno strumento, istituito per i soggetti titolari di partita Iva per facilitare i

rapporti debitori e creditori con l'Amministrazione finanziaria, attivo presso il concessionario della riscossione competente secondo il domicilio fiscale del contribuente. Il numero di codice per accedere al proprio conto è dato dall'unione del numero di codice della concessione con il codice fiscale del soggetto intestatario.

Mentre la gestione del conto è affidata al concessionario, tutte le operazioni di apertura e chiusura dei conti sono affidate agli uffici dell'Iva (o delle Entrate, ove istituiti), ai quali il contribuente dovrà rivolgersi sia se non ha ricevuto la comunicazione di apertura del conto da parte del concessionario, pur avendone diritto, sia se ha ricevuto tale comunicazione e ritenga di non esserne legittimamente destinatario. Sul conto fiscale vengono annotati i versamenti relativi all'Irpef, all'Irpeg, all'Illor, all'Iva, all'IRAP, alle imposte sostitutive, alle imposte versate in base a dichiarazioni integrative (ravvedimento operoso), alle ritenute alla fonte.

I titolari di conto fiscale oltre che beneficiario della compensazione tra debiti e crediti fiscali e previdenziali in sede di versamento unitario, possono chiedere il rimborso delle imposte risultanti dalla dichiarazione direttamente ad un qualunque sportello del proprio concessionario, compilando un apposito modello.

Il rimborso viene effettuato senza particolari formalità se l'importo non supera il 10 per cento delle somme annotate sul conto nei due anni precedenti la data della richiesta; se supera tale limite è dovuta, per la parte eccedente, una garanzia in titoli di Stato o mediante polizza bancaria o assicurativa. La garanzia, qualora non sia prestata contestualmente alla presentazione della domanda, è richiesta dal concessionario e deve essere prestata nel termine massimo di 40 giorni successivi a quello in cui la domanda di rimborso è stata presentata.

Ai sensi dell'art. 24, comma 24, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, che richiama l'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, l'importo massimo rimborsabile, tramite compensazione e/o procedura di conto fiscale, non può superare i 500 milioni di lire. Naturalmente, qualora gli importi da rimborsare risultanti dalla dichiarazione siano superiori a tale limite, per la parte eccedente il contribuente potrà o compensare entro il mese di maggio dell'anno solare successivo oppure chiedere il rimborso in conto fiscale entro il 31 dicembre di tale anno. Per le modalità di richiesta del rimborso Iva si rimanda alle istruzioni impartite nel punto 3 del paragrafo VI e nel paragrafo V5.

Se il credito è di ammontare superiore al limite di 500 milioni, la differenza sarà restituita dall'ufficio competente con le ordinarie procedure e potrà essere richiesta al concessionario nel 1999. Il concessionario ha un termine di 60 giorni dalla data di presentazione delle richieste per eseguire il rimborso, se ha disponibilità sui corrispondenti capitoli di bilancio.

Il rimborso viene effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente indicato dal contribuente.

Entro il 20 marzo di ciascun anno il concessionario invia al domicilio del contribuente un estratto conto relativo ai versamenti eseguiti e ai rimborsi chiesti ed ottenuti nell'anno precedente.

■ **Contributo al Servizio sanitario nazionale ridotto**

La quota di contributo relativa ai redditi delle aziende agricole situate nei territori montani di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984, è ridotta al 50 per cento.

Il diritto alla riduzione spetta se nel quadro RA "Variazioni dei redditi dei terreni" sono indicati nella colonna 6 i casi particolari 4, 5 o 6. Per il calcolo del Csn, in tali casi, si devono seguire le modalità di seguito descritte.

Se il totale dei redditi dominicali, agrari, dei fabbricati e di capitale risulta inferiore o uguale alla franchigia di lire 4.000.000 non deve essere calcolata alcuna riduzione del contributo dovuto, in quanto i redditi che fruiscono dell'agevolazione risultano del tutto esentati dal contributo. Negli altri casi, dopo aver determinato il contributo dovuto come descritto nel paragrafo R12, occorre:

- 1) sommare i redditi dominicali e agrari per i quali a colonna 6 del quadro RA sono stati indicati i casi particolari 4, 5 o 6;
- 2) calcolare la quota esente dal contributo del reddito agevolato secondo la formula:

$$\text{Quota esente agevolata} = \frac{\text{Reddito dominicale e agrario agevolato} \times 4.000.000}{\text{Totale dei redditi dominicali, agrari, dei fabbricati e di capitale}}$$

- 3) calcolare la quota del contributo per il quale spetta l'agevolazione secondo la formula:

$$\text{Quota contributo agevolata} = \frac{(\text{Reddito dominicale e agrario agevolato} - \text{Quota esente agevolata}) \times \text{Contributo senza agevolazione}}{\text{Reddito imponibile ai fini del Csn (rigo RV1)}}$$

- 4) determinare il contributo dovuto, da indicare nel rigo RV2, secondo la formula:
Contributo dovuto da indicare al rigo RV2 = Contributo senza agevolazione (Quota contributo agevolato : 2)

■ **Costruzioni rurali**

Non danno luogo a reddito di fabbricati, e non vanno pertanto dichiarate in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali (ed eventuali pertinenze) appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono a condizione che siano effettivamente adibite ad abitazione o a funzioni strumentali all'attività agricola dal proprietario, dall'affittuario, dai familiari conviventi a loro carico o dai dipendenti che esercitano attività agrico-

le nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento.

Ai fini del riconoscimento della ruralità inoltre:

- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso comune o in comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati; se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la frutticoltura la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo e dichiarato ai fini Iva per l'anno 1997 deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo esposto nel rigo RN1, colonna 2, della presente dichiarazione;
- se il dichiarante è un soggetto non obbligato alla presentazione della dichiarazione Iva il suo volume di affari si presume pari a quello previsto ai fini dell'esonerazione dall'obbligo di presentazione, che per il 1997, è di lire 20 milioni.

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse. Se sul terreno insistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti disintamente per ciascuna di esse.

Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che per ciascuna unità sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali, o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.

Attenzione: le costruzioni non utilizzate che hanno i requisiti precisati in precedenza per essere considerate rurali, non si considerano produttive di reddito dei fabbricati. La mancata utilizzazione deve essere comprovata con apposita autocertificazione con firma autenticata, da fornire a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

Credito di imposta per le nuove iniziative produttive

Per le iniziative produttive intraprese a decorrere dal 1° gennaio 1997, localizzate nelle «aree depresse» del territorio nazionale di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è riconosciuto, per l'anno d'inizio di attività e per i due successivi, (cinque per le attività intraprese nei territori compresi nell'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88), un credito di imposta nella seguente misura:

- 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e 50 per cento dell'imposta locale sui redditi, riferibili proporzionalmente

al reddito di impresa, nonché 50 per cento dell'imposta sul patrimonio netto dell'anno cui compete;

- 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, riferibile proporzionalmente al reddito derivante dall'esercizio di arti o professioni dell'anno cui compete.

Detto credito non può essere superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni ed è utilizzato per il versamento delle corrispondenti imposte.

Il beneficio spetta anche alle persone fisiche che determinano forfeatamente il reddito d'impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni, ai sensi dell'art. 3, comma 177, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. n. 32 del 1995, si intendono per aree depresse:

- quelle individuate dalla Commissione delle Comunità Europee, ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b;
- quelle eleggibili sulla base delle analoghe caratteristiche;
- quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92, par. 3, lettera c), del Trattato di Roma, previo accordo con la Commissione dell'Unione Europea. Dette aree e i comuni che ricadono nelle zone obiettivi 1, 2 e 5b e quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92, par. 3, lett. c), del Trattato di Roma sono elencate nell'allegato 6 al decreto del Ministero dell'industria del 25 settembre 1996. Per le iniziative produttive intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88 del 24 giugno 1988, come modificato dal Regolamento CEE n. 2081/93 del 20 luglio 1993, avente il fine di promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni (intese in senso lato economico-territoriale, non in quello ordinamentale-politico dello Stato membro), il cui sviluppo è in ritardo, le disposizioni agevolative si applicano per l'anno di inizio di attività e per i cinque successivi.

Le agevolazioni suddette si applicano ai soggetti che:

- avendo età inferiore a 32 anni presentano per la prima volta la dichiarazione di inizio attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; deve trattarsi, cioè, di soggetti che non abbiano compiuto il trentaduesimo anno di età all'atto della presentazione della dichiarazione d'inizio di attività;
- indipendentemente dall'età e dall'eventuale svolgimento di precedente attività, fruiscono del trattamento d'integrazione salariale il giorno precedente alla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, se non sono in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;
- sono disoccupati ai sensi dell'art. 25, comma 5, lettere a) e b) della L. 23 luglio 1991, n. 223, indipendentemente dall'età e dall'eventuale svolgimento di precedente attività; si tratta dei lavoratori iscritti da più di due anni nella prima classe delle liste di collocamento e che risulta-

no non iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e agli albi dei liberi professionisti e, inoltre, dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità compilate dall'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 223 del 1991. Il requisito dell'iscrizione nelle liste di collocamento e di mobilità deve sussistere fino al giorno anteriore a quello di presentazione della dichiarazione di inizio dell'attività ai fini Iva;

- sono portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104;
- iniziano un'attività nel campo dell'efficienza energetica e della promozione di fonti rinnovabili di energia o assimilate di cui alla L. 9 gennaio 1991, n. 9, nel campo della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti, nel campo del risanamento idrogeologico del territorio o, comunque, per il ripristino ambientale, e nel campo della progettazione e attuazione di interventi per la riqualificazione, la manutenzione o il restauro dei centri storici, per la produzione di beni ai quali è assegnato il marchio di qualità ecologica di cui al Regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992.

Si precisa che il credito spetta anche con riferimento alle iniziative produttive intraprese in forma associata ai sensi dell'art. 5 del Tuir e alle aziende coniugali non gestite in forma societaria a condizione che tutti i soggetti che partecipano a tali forme abbiano tutti i requisiti sopra elencati. Per questi soggetti il credito è elevato a 7 milioni. L'importo non utilizzato della società di cui all'art. 5 è attribuito in misura non eccedente lire 5 milioni ai soci o associati in quote proporzionali alle loro partecipazioni agli utili. Per le aziende coniugali non gestite in forma societaria il credito è attribuito in quote di uguale importo a ciascuno dei coniugi.

Si precisa che il beneficio in questione spetta, indipendentemente dai parametri dimensionali dell'attività (costo complessivo dei beni materiali strumentali, volume d'affari).

Poiché il credito di imposta di cui trattasi è riferito alle iniziative produttive, si deve intendere esclusa dal beneficio ogni forma di subentro o rilevazione di attività d'impresa o artistiche e professionali già avviate.

Il credito di imposta si determina nella seguente misura:

1) esercizio d'impresa (quadri RF e RG)

- 50 per cento dell'Irpef riferibile proporzionalmente al reddito di impresa dell'anno cui compete, nonché 50 per cento dell'Ilor riferibile al reddito di impresa stesso e dell'imposta sul patrimonio netto per lo stesso anno.

Lo schema di calcolo per la determinazione dei crediti d'imposta da indicare nei righi RN15, RO5 e RK13 è il seguente:

A) Irpef:

$$\frac{\text{Reddito d'impresa (rigo RF43 o RG31)}}{\text{Reddito imponibile}} \times \text{Imposta netta} \times 0,5$$

B) Ilor:

$$\frac{\text{Reddito d'impresa (rigo RF61 o RG43) - Deduzioni Ilor} \times 0,162 \times 0,5}{\text{Reddito imponibile}}$$

C) Imposta patrimoniale:

Se il totale degli importi A, B e C è non superiore a lire 5.000.000, i singoli importi devono essere riportati rispettivamente nei rigi RN15 (Irpel), RO5 (Ilor) e RK13 (imposta sul patrimonio netto).

Se il totale è superiore a lire 5.000.000, tale importo va ripartito in misura proporzionalmente corrispondente al rapporto tra i singoli importi A, B e C e il loro importo complessivo.

Ad esempio per determinare l'importo da riportare nel rigo RN15 deve essere eseguito il seguente calcolo:

$$\frac{5.000.000}{(A+B+C)} \times A$$

2) esercizio di arti e professioni (quadro RE, sez. 1-A o sez. 1-B)

- 50 per cento dell'Irpef, riferibile proporzionalmente al reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.

Lo schema di calcolo per la determinazione del credito d'imposta da indicare nel rigo RN15 è il seguente:

$$\frac{\text{Reddito da attività artistiche o professionali (rigo RE22 o RE24)}}{\text{Reddito imponibile}} \times \text{Imposta netta} \times 0,5$$

Nel rigo RN15 deve essere riportato il minore fra il risultato della descritta operazione e lire 5.000.000.

3) partecipazione in società o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR nonché in aziende coniugali non gestite in forma societaria (quadro RH)

In tal caso l'importo di lire 7 milioni riconosciuto alla società o associazione o azienda coniugale va ripartito tra i soci o associati o coniugli in misura proporzionale alle quote di partecipazione, ma comunque in misura non eccedente lire 5 milioni per ciascun socio o associato o coniuge.

Si precisa che il suddetto importo da ripartire va assunto al netto di quello già utilizzato per il versamento dell'Ilor e dell'imposta patrimoniale.

Pertanto, nel caso in cui la società abbia utilizzato il credito d'imposta, ad esempio, per il versamento dell'imposta patrimoniale di lire 1.000.000, l'importo restante, pari a lire 6.000.000, può essere attribuito ai soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione agli utili.

Ipotezzando tre soci con quote uguali, l'importo attribuito a ciascuno dei soci è di lire 2.000.000. Questo importo può essere utilizzato da ciascun socio per il versamento dell'Irpef riferibile al reddito attribuito dalla predetta società:

$$\frac{\text{Imposta netta (rigo RN14) x reddito derivante dalla partecipazione nella predetta società}}{\text{Reddito imponibile}} \times 0,5$$

■ Credito per le imposte pagate all'estero

Nel rigo RN16 va indicato:

- l'ammontare del credito per le imposte pagate all'estero sui redditi esteri indicati, ai quadri RC, RE, RF, RG, RI, RL ed RM (per i soli redditi per i quali si è optato per la tassazione ordinaria);
- la quota di spettanza dell'imposta estera pagata sui redditi esteri dai soggetti di cui all'art. 5 del Tuir e dai GEIE, cui il dichiarante partecipa, così come risulta dall'apposito prospetto rilasciato dai citati soggetti.

In apposita distinta da conservare ed esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici, devono essere evidenziati separatamente per ogni Stato estero:

- l'ammontare dei redditi prodotti all'estero;
- l'ammontare delle imposte pagate all'estero in via definitiva nell'anno 1997, relative ai redditi 1997;
- l'eventuale minore reddito estero del 1997 cui l'imposta si riferisce;
- la misura massima del credito d'imposta, determinato, per effetto dell'articolo 15 del Tuir, nel modo seguente:

$$\text{Credito d'imposta} = \frac{\text{Reddito estero} \times \text{imposta lorda italiana (rigo RNS)}}{\text{Reddito complessivo (RN1, colonna 2)} + \text{credito d'imposta sui dividendi}}$$

Se nella compilazione dei modelli RF, RG, RH e RD risultano eccedenze di perdite in contabilità ordinaria di precedenti periodi d'imposta, ai soli fini del calcolo del credito d'imposta, il reddito complessivo da indicare al denominatore del rapporto deve essere quello di rigo RN1, colonna 2, aumentato delle eccedenze di cui sopra. In tal caso l'imposta italiana cui si applica il rapporto deve essere rideterminata con riferimento al reddito di rigo RN1, colonna 2, aumentato delle eccedenze stesse (art. 5 DPR 4 febbraio 1988, n. 42).

Resta fermo che l'ammontare complessivo del credito per le imposte pagate all'estero non può eccedere l'imposta netta dovuta in Italia. Ai fini della determinazione del credito vanno considerate esclusivamente le imposte pagate nel 1997 in via definitiva, non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente né di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e in genere di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.

Può perciò accadere che nel 1997 sia stata pagata in via definitiva una imposta corrispondente ad una parte soltanto dei redditi esteri dichiarati, oppure che non sia stata pagata alcuna imposta. In tali casi, fermo restando che i redditi esteri conseguiti nell'anno devono comunque essere dichiarati nel loro intero ammontare, l'imposta estera in tutto o in parte non pagata potrà essere portata in detrazione nella dichiarazione dell'anno in cui sarà avvenuto il pagamento in via definitiva.

Se nel 1997 sono stati effettuati pagamenti in via definitiva o hanno acquistato nello stesso anno il carattere della definitività pagamenti effettuati negli anni precedenti per imposte relative ai redditi prodotti all'estero compresi nelle dichiarazioni presentate per gli stessi anni, i relativi importi dovranno essere indicati separatamente nella anzidetta distinta.

Si sottolinea infine che con alcuni paesi, con i quali sono in vigore convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, è prevista una clausola particolare per cui, se lo Stato estero ha esentato da imposta in tutto o in parte un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il contribuente residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (cfr. ad esempio art. 24, paragrafo 3, Convenzione con l'Argentina, o art. 23, paragrafo 3, Convenzione con il Brasile). Il contribuente deve conservare la documentazione fiscale da cui risultino l'ammontare del reddito prodotto e le imposte ivi pagate in via definitiva in modo da poterla esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari.

■ Crediti risultanti dal Modello 730 non rimborsati dal sostituto di imposta

Se il contribuente, che nel 1997 si è avvalso dell'assistenza fiscale, non ha avuto rimborsato, in tutto o in parte, i crediti Irpef o per Csn spettanti, (in quanto è, poi, intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro o per insufficienza delle ritenute o per altre cause), tali crediti possono essere portati in diminuzione, rispettivamente, dall'Irpef e/o dal Csn dovuti per la presente dichiarazione.

Analogamente, in caso di rimborso non effettuato dal sostituto di imposta a causa del decesso del contribuente, i crediti possono essere portati in diminuzione nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del deceduto.

Gli importi spettanti da indicare al rigo RN22 per il credito Irpef e al rigo RV3 per il credito Csn sono rilevabili, rispettivamente, dai punti 33 e 34 della certificazione dei redditi di lavoro dipendente, o dai punti 31 e 32 del Mod. 101.

■ Deduzione per l'abitazione principale. Casi particolari

Abitazione principale e relative pertinenze con diverse quote e periodi di possesso

Se la quota o il periodo di possesso dell'abitazione principale sono diversi dalla quota o dal periodo di possesso delle relative pertinenze, per la determinazione della deduzione spettante si deve far riferimento alla sola abitazione principale e non alle sue pertinenze.

Abitazione principale utilizzata come luogo di esercizio dell'attività di impresa o dell'arte e professione

Se l'abitazione principale è utilizzata anche come luogo di esercizio dell'attività di impresa o dell'arte e professione, la deduzione, calcolata nei modi illustrati, deve essere ridotta del 50 per cento.

Percentuale di possesso relativa all'abitazione principale variata nel corso dell'anno

Se nel corso dell'anno è variata la percentuale di possesso relativa all'abitazione principale, la deduzione deve essere calcolata in base alla percentuale media di possesso. Tale percentuale va calcolata sommando il prodot-

to delle diverse percentuali per i relativi giorni di possesso e dividendo il risultato per i giorni di possesso totali.

Esempio: abitazione posseduta al 100 per cento per 200 giorni ed al 50 per cento per 165 giorni.

Percentuale media:

$$\frac{(100 \times 200) + (50 \times 165)}{365} = 77,39 \text{ per cento}$$

Deduzione: lire 1.100.000 x 77,39 per cento = 851.290, arrotondate a 851.000.

Trasferimento dell'abitazione principale da una unità immobiliare ad un'altra

Se nel corso dell'anno il contribuente ha trasferito la sua abitazione principale da una unità immobiliare ad un'altra, la deduzione di lire 1.100.000, rapportata alla quota di possesso, spetta fino a concorrenza della somma dei redditi delle due unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

Unità immobiliare utilizzata come abitazione principale solo per una parte dell'anno e concessa in locazione per la rimanente parte

In caso di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale solo per una parte dell'anno e nella rimanente parte concessa in locazione, la deduzione rapportata alla quota di possesso e al periodo di utilizzo come abitazione principale, spetta soltanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita di colonna 1 e l'importo di colonna 4, l'unità è assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale.

In tale caso, nella colonna 5, indicare il codice 1. Se l'unità, invece, è assoggettata a tassazione sulla base del canone di locazione indicare, nella colonna 5, il codice relativo alle unità immobiliari locate.

Unità immobiliare utilizzata come abitazione principale e della quale una parte è concessa in locazione

In caso di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale e della quale una parte è concessa in locazione, la deduzione, **rapportata alla quota di possesso**, spetta soltanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita di colonna 1 e l'importo di colonna 4, l'unità è assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale.

In tale caso, nella colonna 5, indicare il codice 1. Se l'unità, invece, è assoggettata a tassazione sulla base del canone di locazione indicare, nella colonna 5, il codice relativo alle unità immobiliari locate.

Detrazione per figli a carico

La detrazione per i figli a carico (compresi i figli legittimati per susseguente matrimonio, i figli adottivi, affidati o affiliati da entrambi i coniugi) spetta in misura doppia ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a suo carico e nei seguenti casi:

- figli del contribuente rimasto vedovo/a che risposatosi, non si è poi legalmente ed effettivamente separato;
- figli che nei casi di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei

suoi effetti civili e di separazione legale ed effettiva dall'altro genitore sono rimasti esclusivamente a carico del genitore contribuente a condizione che ciò risulti dalla sentenza;

- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato;
- figli naturali riconosciuti da uno dei coniugi esclusivamente a carico del genitore contribuente;
- figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori esclusivamente a carico del genitore contribuente se questi è coniugato (con persona diversa dall'altro genitore);
- figli naturali riconosciuti di uno dei coniugi separati legalmente ed effettivamente o divorziati esclusivamente a carico del genitore contribuente.

Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione per coniuge a carico e per gli altri figli alla detrazione in misura doppia quando l'altro genitore manca (ad esempio perché deceduto) e il contribuente non si è risposato o, se risposato, si è legalmente ed effettivamente separato, e nei seguenti casi:

- figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, esclusivamente a carico del genitore contribuente se questi non è coniugato o, se coniugato (con persona diversa dall'altro genitore), si è, poi, legalmente ed effettivamente separato;
- l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente che li ha riconosciuti non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente non coniugato o legalmente ed effettivamente separato.

La sussistenza della condizione di "esclusivamente a carico" dei propri figli potrà essere attestata, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti la situazione che la giustifica. Andrà quindi attestato, ad esempio, che il contribuente è vedovo oppure che esiste una sentenza di separazione o di divorzio dalla quale risulta che i figli sono esclusivamente a carico di uno dei genitori.

Per il riconoscimento della condizione di figli naturali, adottivi, affidati o affiliati "esclusivamente a carico" di un genitore non ha rilevanza il reddito dell'altro genitore.

Dichiarazione congiunta Mod. 740/97 - redditi 1996

A partire da quest'anno non è più possibile presentare la dichiarazione congiunta. È quindi necessario, per i soggetti che nel 1997 hanno presentato la dichiarazione congiuntamente, ripartire l'eccedenza Ipef indicata nel rigo N24 del Mod. 740/97, diminuita dell'importo della stessa utilizzato per gli acconti Ilor.

I coniugi possono scegliere di attribuire a ciascuno di essi nella misura ritenuta più opportuna l'eccedenza risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, tenendo conto che la somma delle quote scomutate da entrambi i coniugi non deve superare l'importo di detta eccedenza, al netto delle quote eventualmente utilizzate per gli acconti Ilor.

A titolo di esempio, si fa presente che un criterio utilizzabile per effettuare tale ripartizione è quello di risalire all'imposta individuale.

L'imposta individuale è pari all'imposta netta di ciascun coniuge (rigo N13 del Mod. 740/97) diminuita dell'ammontare dei propri crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero, sui dividendi e per i registri di cassa e delle proprie ritenute. Se dal calcolo delle imposte individuali un coniuge risulta a debito e l'altro a credito, l'eccedenza, ridotta della quota eventualmente utilizzata per gli acconti Ilor, va attribuita per intero a quest'ultimo.

Nel caso in cui i coniugi adottino un diverso criterio di ripartizione, qualora la somma delle eccedenze riportate da entrambi i coniugi e di quelle utilizzate per gli acconti Ilor dovesse risultare superiore all'eccedenza esposta nel rigo N24 del Mod. 740/97, l'Amministrazione finanziaria effettuerà il recupero delle minori imposte versate adottando il criterio di ripartizione illustrato precedentemente. Analogo procedimento deve essere seguito per ripartire gli acconti versati congiuntamente nel 1997.

A questo proposito si precisa che i contribuenti che in sede di versamento dell'acconto 1997 hanno dovuto rideterminare l'imposta dovuta per l'anno 1996 per neutralizzare le esclusioni dal reddito d'impresa previste dall'art. 3, commi da 85 a 88, della L.28 dicembre 1995, n. 549, devono ora, in sede di separazione dei versamenti di acconto effettuati per il 1997, tenere conto di tale circostanza.

Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente

In caso di dichiarazione presentata dall'erede per il defunto, dal rappresentante legale per la persona incapace o dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale, dal liquidatore di impresa individuale, dal curatore fallimentare, dal curatore dell'eredità giacente, dall'amministratore dell'eredità devoluta sotto condizione sospensiva in favore di nascituro non ancora concepito, devono essere osservate le modalità di seguito illustrate.

I soggetti che presentano la dichiarazione per conto di altri, devono compilare il modello UNICO indicando i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce. Deve inoltre essere compilato il riquadro "Erede, rappresentante, curatore fallimentare o dell'eredità o altro dichiarante diverso dal contribuente" per indicare le generalità del soggetto che presenta la dichiarazione, specificando nella casella "Codice carica" il codice corrispondente alla propria qualifica. I redditi del soggetto che presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati a quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.

Va precisato che in caso di decesso di un contribuente che esercitava attività d'impresa o professionale, il dichiarante, che non prosegue l'attività del deceduto, deve presentare, in qualità di erede, un'autonoma dichiarazione unificata per conto di quest'ultimo, utilizzando i quadri dei redditi, dell'Iva e delle ritenute operate relativi al soggetto deceduto.

Il dichiarante che prosegue, invece, in qualità di erede, l'attività esercitata dal deceduto, deve comprendere nella propria dichiarazione unificata oltre ai quadri dei redditi, dell'Iva e delle ritenute operate anche i quadri necessari all'esposizione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle ritenute operate che si riferiscono al soggetto deceduto. Resta fermo l'obbligo di presentare un'autonoma dichiarazione ai soli fini dell'Irpef del deceduto.

Nella dichiarazione unificata presentata per conto di altri devono essere osservate, inoltre, le seguenti modalità:

• nel riquadro stato civile del contribuente barrare la casella:

- 6 nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dall'erede per il deceduto; in tal caso nel campo "data della variazione" indicare il mese e l'anno del decesso;
- 7 nel caso di dichiarazione presentata dal rappresentante legale per la persona incapace;
- 8 nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale (vedere in questa Appendice la voce "Usufrutto legale").

• nella casella "Codice carica" relativa a colui che presenta la dichiarazione in luogo del contribuente indicare il codice corrispondente alla qualifica rivestita, rilevabile dall'elenco seguente:

- 1 rappresentante legale, negoziale o di fatto, tutore;
- 2 curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito;
- 3 curatore fallimentare;
- 5 commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);
- 6 rappresentante fiscale di soggetto non residente;
- 7 erede del contribuente;
- 8 liquidatore (liquidazione volontaria).

■ **Dividendi comunitari**

Se il reddito complessivo del contribuente è costituito anche da utili formati con dividendi distribuiti da società "figlie" residenti in un Paese della UE cui si applica la disciplina dell'art. 96-bis del Tuir (cosiddetti "dividendi comunitari"), occorre verificare quale importo deve essere indicato al rigo RN17, per tener conto di quanto previsto nel comma 4 di tale articolo (ai sensi del quale le disposizioni degli articoli 17, comma 3, e 94 non sono applicabili relativamente all'eccedenza del credito d'imposta di cui all'art. 14 per la parte del suo ammontare riferibile agli utili conseguiti fino alla concorrenza dei dividendi di cui al comma 1).

A tal fine, se l'importo di rigo RN14 è inferiore a quello del credito d'imposta sui "dividendi comunitari" evidenziato nei quadri RF, RG, RH, RI, RM, deve essere calcolata la differenza fra l'importo di rigo RN14 e l'ammontare dei crediti sui "dividendi comunitari".

Nel rigo RN17, unitamente agli altri eventuali crediti spettanti, esclusi quelli indicati nel rigo RN15 e RN16, indicare l'ammontare dei crediti di rigo RN2 diminuito della differenza calcolata come sopra descritto.

Si fornisce qui di seguito un esempio illustrativo.

Esempio:

Dividendi ordinari	3.000.000
Credito d'imposta (9/16)	1.687.000
Dividendi comunitari	12.000.000
Credito d'imposta sui dividendi comunitari (9/16)	6.750.000
Altri redditi	6.563.000
Reddito complessivo (rigo RN1, colonna 2)	21.563.000
Credito d'imposta sui dividendi (rigo RN2)	8.437.000
Reddito imponibile (rigo RN4)	30.000.000
Imposta lorda (rigo RN5)	6.516.000
Totale detrazioni d'imposta (rigo RN13)	1.219.000
Imposta netta (rigo RN14)	5.297.000
Differenza tra l'importo del credito sui dividendi comunitari e l'imposta netta (importo da sottrarre a quello di rigo RN2)	1.453.000
Importo da indicare nel rigo RN17 (8.437.000 - 1.453.000)	6.984.000

■ **Domicilio fiscale diverso dalla residenza**

Il domicilio fiscale non coincide con la residenza anagrafica nei seguenti casi:

Contribuenti residenti all'estero

I contribuenti non residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel Comune nel quale il reddito si è prodotto o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.

I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.

Tali contribuenti devono indicare nel riquadro "residenza anagrafica" il domicilio fiscale in Italia e nel riquadro "residenti all'estero" il codice rilasciato dall'Autorità fiscale del paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da una Autorità amministrativa del paese di residenza, lo Stato estero di residenza ed il codice numerico di identificazione di tale Stato (risultante dall'elenco dei Paesi esteri riportato in allegato alle presenti istruzioni), la località di residenza e l'indirizzo.

L'indirizzo del domicilio in Italia va indicato solo nel caso in cui sia individuabile un recapito nel Comune di domicilio fiscale.

Qualora lo Stato di residenza sia strutturato secondo suddivisioni geografiche, indicare, nell'apposito rigo, lo Stato federato, la Contea, il Distretto ecc... Nel caso di più suddivisioni territoriali indicare solo la maggiore (ad esempio, se un Paese è diviso in Stati federati, a loro volta suddivisi in Contee, indicare solo lo Stato federato).

Variazione del Comune di residenza da meno di 60 giorni

La variazione del Comune di residenza comporta la variazione del domicilio fiscale e ha effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si è verificata. Pertanto, se al momento della presentazione della dichiarazione sono trascorsi meno di 60 giorni dalla relativa variazione anagrafica va indicata la nuova residenza **barrando la casella 1** nel riquadro "Residenza anagrafica".

Variazione di domicilio fiscale conseguente a provvedimento dell'Amministrazione finanziaria

Se il domicilio fiscale è stato attribuito con provvedimento dall'Amministrazione finanziaria barrare la casella **2** nel riquadro "Residenza anagrafica" e indicare nello spazio relativo ai dati di residenza il domicilio risultante dal provvedimento.

Si rammenta che il provvedimento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato notificato al contribuente.

■ **Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione dei redditi**

Si ricorda che la scelta tra il riporto del credito e il rimborso delle eccedenze di imposte deve essere effettuata nella dichiarazione utilizzando la colonna 1 "Importo di cui si chiede il rimborso" o la colonna 2 "Crediti da portare in diminuzione per il successivo periodo d'imposta" del prospetto riepilogativo. La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per il riporto.

Se il contribuente non fa valere il credito nella dichiarazione dei redditi successiva o se questa, non è presentata, perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiedere il rimborso presentando una apposita istanza al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette, ove istituito o alla Direzione Regionale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale.

Se il contribuente nell'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione dei redditi, può comunque, indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.

Se, invece, nell'anno successivo presenta la dichiarazione dei redditi senza indicare il credito risultante dalla precedente dichiarazione, gli Uffici in sede di controllo, provvederanno ad effettuare il rimborso dopo aver verificato che lo stesso non sia stato già disposto.

■ **Eventi eccezionali**

Nella casella relativa agli eventi eccezionali deve essere indicato il codice:

1 dai contribuenti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo,

per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive l'art. 4-bis del D.L. 27 settembre 1993, n. 382, convertito dalla L. 18 novembre 1993, n. 468, ha disposto la proroga di trecento giorni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;

2 dalle piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM, per le quali l'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla L. 17 febbraio 1994, n. 111, stabilisce la sospensione dei termini relativi ai versamenti dell'Irpef, dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa, dell'Iva, nonché delle ritenute da versare iscritte a ruolo. Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 1995, n. 507, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa viene ad esaurirsi il credito vantato. Detto codice va utilizzato solo con riferimento alle sospensioni relative all'Iva;

3 dai contribuenti interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone per i quali il D.L. 6 settembre 1996, n. 467, convertito dalla L. 7 novembre 1996, n. 569, ha disposto il differimento dei termini relativi ai versamenti ed agli adempimenti di natura tributaria. Con il D.M. 25 novembre 1996, pubblicato nella G.U. del 30 novembre 1996, n. 281, sono stati disciplinati le modalità e i termini di ripresa della riscossione delle imposte sospese. Con riferimento alle province di Udine e Pordenone si precisa che il differimento dei termini opera ai soli fini dell'Irpef e delle ritenute;

4 dai contribuenti interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997 nella regione Campania per i quali l'ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2508 del 22 febbraio 1997 (pubblicata nella G.U. del 27 febbraio 1997, n. 48) aveva previsto la sospensione dei versamenti e degli adempimenti di natura tributaria dal 10 gennaio al 20 aprile 1997 ed il D.M. 16 aprile 1997 aveva disposto che i versamenti dovevano essere effettuati entro e non oltre il 21 aprile 1997;

5 dai contribuenti colpiti dall'evento sismico verificatosi il giorno 12 maggio 1997 nel comune di Massa Maritima per i quali le ordinanze del Ministro dell'Interno, n. 2589 del 26 maggio 1997 (pubblicata nella G.U. del 30 maggio 1997, n. 124), n. 2693 del 13 ottobre 1997 (pubblicata nella G.U. del 15 ottobre 1997, n. 241) e n. 2729 del 22 dicembre 1997 (pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 1997, n. 300), hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;

6 dai contribuenti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi il giorno 14 ottobre 1996 nel comune di Crotone per i quali le ordinanze del Ministro dell'Interno, n. 2590 del 26 maggio 1997 (pubblicata nella G.U. del 30 maggio 1997, n. 124), n. 2693 del 13 ottobre 1997 (pubblicata nella G.U. del 15 ottobre 1997, n. 241) e n. 2729

del 22 dicembre 1997 (pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 1997, n. 300), hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;

7 dai contribuenti colpiti dalla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria per i quali le ordinanze del Ministro dell'Interno, n. 2668 del 28 settembre 1997 (pubblicata nella G.U. del 30 settembre 1997, n. 220) n. 2694 del 13 ottobre 1997 (pubblicata nella G.U. del 15 ottobre 1997, n. 241) e n. 2728 del 22 dicembre 1997 (pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 1997, n. 300), hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria nei termini di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997;

8 altri eventi eccezionali non previsti nei codici precedenti.

Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all'evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.

■ Familiari indicati nell'art. 433 del c.c.

Sono indicati nell'art. 433 del c.c.:

- il coniuge;
- i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali;
- gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.

■ Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determinano l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.

Tale procedura consiste nell'inoltrare all'UTE di una denuncia di variazione, corredata dall'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi. Ciò, naturalmente, sempreché l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 6 relativa ai casi particolari, devono dichiarare nella colonna 1 la nuova rendita attribuita dall'UTE o, in mancanza, la rendita presunta.

Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

■ Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni, la rendita viene determinata applicando la minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato.

Se gli immobili in questione sono concessi in locazione deve essere indicato anche il relativo canone nella colonna 4 del quadro RB.

In questo caso devono essere applicate tutte le regole relative alla tassazione sulla base del reddito effettivo, compreso il confronto tra la rendita (determinata come sopra precisato) e il canone di locazione.

■ Imponibile assoggettato al Cssh

Di seguito viene fornito un esempio di compilazione del rigo RV8 nel caso di indennità percepita da un lavoratore dipendente in aspettativa per l'esercizio di una carica elettiva:

Indennità percepita (non assoggettata al Cssh): L. 70 milioni

Reddito figurativo già assoggettato al Cssh: L. 50 milioni

Nella Sez. II del quadro RC, indicare nella colonna 1 l'importo di L. 70 milioni.

Nel quadro RV, al rigo RV8, indicare il reddito figurativo di L. 50 milioni sommato ad eventuali altri redditi già assoggettati al Cssh.

■ Indennità e somme erogate dall'Inps o da altri Enti

A titolo esemplificativo si elencano alcune delle più frequenti indennità e somme erogate ai lavoratori dipendenti dall'Inps o da altri Enti direttamente o tramite il datore di lavoro e che sono assoggettate a tassazione:

- cassa integrazione guadagni;
- mobilità;
- disoccupazione ordinaria e speciale (ad esempio nell'edilizia e nell'agricoltura, ecc.);
- malattia;
- maternità ed allattamento;
- TBC e post-tubercolare;
- donazione di sangue;
- congedo matrimoniale.

Le indennità e somme già assoggettate a tassazione dal datore di lavoro non vanno, autonomamente, dichiarate.

■ Integrazione del modello 730

I contribuenti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale possono integrare o rettificare i dati risultanti dal modello 730 mediante la presentazione del modello UNICO. In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte nel modello 730. I contri-

buenti che presentano il modello UNICO ad integrazione del modello 730, devono effettuare il versamento della maggiore imposta e del maggior Csn eventualmente dovuti. Se dal modello UNICO risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto di imposta.

Se dal modello UNICO risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dal modello 730 potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione per l'anno successivo.

Il contribuente avrà cura di indicare, barrando la casella "INTEGRATIVA" posta nel rigo "Tipo di dichiarazione" del frontespizio del modello UNICO, che intende modificare ed integrare il modello 730 a suo tempo presentato. I versamenti ed i rimborsi che risultano dalla liquidazione del modello 730 ai quali provvederà comunque il sostituto di imposta non devono essere indicati. Il contribuente che presenta un modello UNICO sostitutivo del modello 730 è tenuto, salvo quanto precisato sopra, a compilare completamente il modello e a ricalcolare integralmente l'imposta dovuta, nonché a rispettare tutte le modalità e i termini di presentazione previste per il modello stesso.

Il modello UNICO può essere presentato dai lavoratori dipendenti che si sono avvalsi dell'assistenza anche nei casi in cui è intervenuta la cessazione del rapporto con il datore di lavoro, al fine di ottenere il rimborso delle somme che risultano a credito dal prospetto di liquidazione. In tal caso il contenuto del modello UNICO sarà sostanzialmente analogo a quello del modello 730.

Si fa presente, comunque, che il credito può essere vantato direttamente nella dichiarazione da presentare nell'anno successivo, quale eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione senza necessità di presentare un modello UNICO integrativo. Quest'ultima procedura potrà essere seguita anche dagli eredi che, in caso di decesso del contribuente, presentano la dichiarazione dei redditi del de cuius in qualità di eredi.

Integrazione del modello UNICO

I contribuenti possono integrare o rettificare i dati risultanti dalla dichiarazione eventualmente già presentata, provvedendo a presentare, entro i termini, una successiva dichiarazione. In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente.

I contribuenti che presentano la dichiarazione ad integrazione della precedente, devono effettuare il versamento della maggiore imposta e del maggior Csn eventualmente dovuti.

Se dal nuovo modello UNICO risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.

Se dal modello UNICO risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differen-

za rispetto all'importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione da ulteriori importi a debito.

Metodo pratico per il calcolo dell'Irpef

Per il calcolo dell'Irpef possono essere utilizzate le tabelle poste in allegato, tenendo presente le modalità di seguito descritte.

Per i redditi imponibili fino a 60.000.000:

- individuare la Tabella in cui tale reddito è compreso:
 - Tabella RA per redditi imponibili fino a 7.200.000;
 - Tabella RB per redditi imponibili compresi tra 7.200.000 e 14.400.000;
 - Tabella RC per redditi imponibili compresi tra 14.400.000 e 30.000.000;
 - Tabella RD per redditi imponibili compresi tra 30.000.000 e 60.000.000;
- rilevare nell'ambito della stessa tabella l'imposta corrispondente alla fascia di reddito immediatamente inferiore all'importo del reddito imponibile e successivamente l'imposta corrispondente alla parte residua rispetto all'importo di tale fascia;
- sommare i due importi così ottenuti, il cui totale costituisce l'imposta da indicare al rigo RN5 (per la somma utilizzare l'apposito schema inserito in ogni tabella).

Esempio: per un reddito di lire 12.416.000

- individuare la tabella in cui tale reddito è compreso (Tabella RB);
- individuare l'imposta corrispondente alla fascia di reddito immediatamente inferiore (12.400.000), pari a lire 1.864.000;
- individuare l'imposta corrispondente all'importo residuo di lire 16.000, pari a lire 4.000;
- determinare l'imposta totale da indicare nel rigo RN5 sommando i due importi (1.864.000 + 4.000 = 1.868.000).

Per i redditi imponibili superiori a 60.000.000:

- individuare nella Tabella RE la riga in cui tale reddito è compreso; l'imposta si calcola sommando all'importo di colonna 4 l'importo ottenuto moltiplicando l'aliquota percentuale di colonna 3 per la parte di reddito imponibile eccedente l'importo di colonna 1.

Esempio: per un reddito di lire 71.598.000

- individuare la riga in cui il reddito è compreso (1a riga);
- determinare la parte di reddito eccedente l'importo di colonna 1 (71.598.000 - 60.000.000 = 11.598.000);
- moltiplicare la parte di reddito eccedente per l'aliquota di colonna 3 (11.598.000 x 41 per cento = 4.755.180);
- determinare l'imposta da indicare nel rigo RN5 sommando al risultato così ottenuto l'importo di colonna 4 (4.755.180 + 16.716.000 = 21.471.180 arrotondata a 21.471.000).

Modello UNICO - Casi particolari

Produttori agricoli che hanno presentato il modello 730

I contribuenti titolari di reddito agrario che non eccede i limiti indicati nell'articolo 29 del Tuir e che hanno presentato il modello 730 devono:

- presentare la dichiarazione unificata se sono tenuti alla presentazione di almeno due delle seguenti dichiarazioni:
 - Iva;
 - sostituti d'imposta, se sono state operate ritenute nei confronti di non più di 10 soggetti, relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo e provvigioni;
 - IRAP. In proposito si ricorda che chi ha presentato il modello 730, non avendo concluso a tale dichiarazione il prospetto per il calcolo dell'acconto IRAP, da inserire nella dichiarazione dei redditi, è obbligatoriamente tenuto a presentare in luogo del prospetto la dichiarazione IRAP;
- presentare, se non ricorre la condizione indicata al punto precedente, la singola dichiarazione alla quale sono tenuti, barrando la corrispondente casella nella sezione "tipo di dichiarazione" e utilizzando solo i quadri necessari.

Cessazione attività

I contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del 1997 sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata anche per le dichiarazioni che, in relazione al reddito derivante dall'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni, si riferiscono ad una sola parte dell'anno.

Soggetti che si avvalgono del regime fiscale sostitutivo per le nuove iniziative produttive e venditori "porta a porta"

I contribuenti che hanno iniziato una nuova attività produttiva avvalendosi del regime fiscale sostitutivo previsto dal D.L. n. 357 del 1994, convertito dalla L. n. 489 dello stesso anno, e gli incaricati di vendite a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta, che non hanno conseguito redditi per i quali siano obbligati alla presentazione della dichiarazione, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata solo se, oltre alla dichiarazione ai fini dell'Iva, devono presentare la dichiarazione in qualità di sostituti d'imposta. Infatti, tali contribuenti non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, né devono compilare la dichiarazione per il calcolo dell'acconto IRAP in quanto non hanno base imponibile ai fini di tale imposta.

Qualora i soggetti in discorso siano tenuti alla presentazione della sola dichiarazione Iva devono assolvere tale obbligo utilizzando il modello UNICO, barrando la corrispondente casella della sezione "tipo di dichiarazione" e compilando solo i quadri necessari.

Sostituti di imposta con più di dieci sostituiti o che hanno operato ritenute in relazione a redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo e provvigioni.

Non devono presentare la dichiarazione modello 770 nell'ambito del modello UNICO i sostituti di imposta che nel corso del 1997:

- hanno effettuato ritenute nei confronti di più di dieci sostituiti. Al riguardo si precisa che ai fini della verifica del numero dei sostituiti si deve fare riferimento al numero di percipienti indicato nelle totalizzazioni dei quadri SA, SC, SF, SG e SH;
- hanno effettuato ritenute relative a redditi diversi da quelli precedentemente indicati (ad es. redditi di capitale o somme a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo) anche se il numero dei sostituiti nei confronti dei quali hanno effettuato ritenute di ogni tipo non è superiore a dieci.

I predetti sostituiti unificheranno le altre dichiarazioni, se ne ricorrono le condizioni, e presenteranno separatamente la dichiarazione modello 770 entro il 31 ottobre 1998.

Eredi di contribuenti

Vedere in questa Appendice la voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente".

Dichiarazione presentata dai contribuenti minimi che si sono avvalsi del regime forfetario previsto dall'art. 3, commi da 171 a 185, della L. n. 662 del 1996.

I contribuenti minimi che si sono avvalsi del regime forfetario previsto dall'art. 3, commi da 171 a 185, della L. n. 662 del 1996, assolvono l'obbligo di dichiarazione presentando il modello UNICO anche nel caso in cui possiedono, oltre al reddito determinato forfetariamente, altri redditi non superiori ad un milione di lire. Il modello UNICO e la nuova delega unificata consentono infatti di assolvere alle medesime funzioni per le quali era stata originariamente prevista l'istituzione di un apposito modello di pagamento sostitutivo, utilizzabile anche per effettuare la dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi.

Attenzione: tutte le persone fisiche per le quali non ricorrono le condizioni per la presentazione della dichiarazione unificata, ma che, comunque, utilizzano, come sopra chiarito, il modello UNICO quale "veicolo" per la presentazione della singola dichiarazione, devono osservare i termini di presentazione fissati per la specifica dichiarazione (ad esempio, per l'Iva il 30 giugno, per il sostituto d'imposta il 31 ottobre).

Modificazione delle comunioni tacite familiari

L'art. 3, comma 75-bis, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, così come inserito dall'art. 9-bis, comma 2, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140, prevede la modificazione in imprese agricole individuali delle comunioni tacite familiari di cui all'art. 230-bis, ultimo comma, del c.c., e delle società di fatto esercenti attività indicate dall'art. 2135 del c.c..

A seguito dell'intervenuta modificazione, il titolare dell'impresa agricola individuale può presentare il modello UNICO, provvedendo ad indicare nel quadro RA, l'intero reddito agrario del terreno ove viene svolta l'attività agricola e l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.

Gli altri comproprietari indicano, nella propria dichiarazione, la sola quota del reddito dominicale.

In presenza di atto di modificazione e di successiva costituzione di impresa familiare, avvenuta non oltre il 31 dicembre 1997 con le modalità previste dall'art. 5, comma 4, del Tuir, il titolare della medesima impresa deve dichiarare la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare e la quota di proprietà del reddito dominicale.

Nei casi di modificazione, la dichiarazione ha effetto per l'intero periodo d'imposta e, pertanto, nel quadro RA deve essere compilato un solo rigo.

Il titolare dell'impresa, inoltre, utilizzando il quadro RS, provvede, nella stessa dichiarazione, ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell'impresa familiare. Deve inoltre attestare, in calce al quadro, che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.

Gli altri componenti l'impresa familiare, che presentano il modello UNICO, indicano nel quadro RH la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49 per cento, oltre alla quota di proprietà per quanto riguarda il reddito dominicale, da indicare nel quadro RA.

Mutui contratti per interventi di recupero edilizio

L'art. 1, comma 4, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ha disposto che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento dell'ammontare complessivo, non superiore a cinque milioni di lire, degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della UE, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31, primo comma, della L. 5 agosto 1978, n. 457.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali compete la predetta detrazione, sono i seguenti:

- interventi di manutenzione ordinaria, cioè quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- interventi di manutenzione straordinaria, cioè le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempreché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, cioè quelli rivolti ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, cioè quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Al fine di usufruire della detrazione è necessario che nel 1997 sia stato stipulato un contratto di mutuo, come definito dall'art. 1813 del c.c., con lo specifico scopo di finanziare i predetti interventi di recupero edilizio che possono riguardare immobili adibiti ad abitazione, sia principale che secondaria, ma anche unità immobiliari adibite ad usi diversi (box, cantine, uffici, negozi, ecc.), sempreché gli interventi stessi siano posti in essere su immobili situati nel territorio nazionale e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa che disciplina l'attività edilizia.

Non sono, invece, ammessi altri tipi di finanziamento (come ad es. aperture di credito, cambiali ipotecarie, ecc.).

La detrazione in questione può coesistere con quella prevista per gli interessi relativi a mutui ipotecari contratti per l'acquisto di unità immobiliari utilizzate come abitazione principale e spetta oltre che in riferimento agli immobili di proprietà del contribuente, anche per quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal contribuente sulla base di un contratto a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo.

L'art. 3 del D.M. 22 marzo 1997 (di attuazione dell'art. 1, comma 4, della L. n. 30 del 1997) stabilisce che per fruire della detrazione è necessario che il contribuente conservi ed esibisca o trasmetta, a richiesta degli uffici finanziari, la seguente documentazione:

- quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;
- copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di recupero sopra descritti;
- copia della documentazione comprovante l'effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi medesimi.

ATTENZIONE: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento, nel 1997 o negli anni successivi, delle spese relative agli interventi di recupero per la cui realizzazione è stato stipulato il contratto di mutuo. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle men-

zionate spese documentate, la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse.

Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione

Per la detrazione degli interessi passivi relativi a un mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, se nel corso dell'anno è variata la destinazione, occorre prima di tutto individuare la data di stipulazione del mutuo.

Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993 la detrazione spetta, su un importo massimo di 7.000.000 di lire per ciascun intestatario del mutuo, alle seguenti condizioni:

- che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993;
- che nella rimanente parte dell'anno 1993, e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione degli interessi passivi (nonché oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione) per il mutuo ipotecario contratto per l'acquisto di tale abitazione spetta solo sull'importo massimo di 4.000.000 di lire, per ciascun intestatario del mutuo.

Per i contratti di mutuo stipulati dal 1° gennaio 1993 la detrazione spetta, su un importo massimo complessivo di 7.000.000 di lire, se sussistono le seguenti condizioni:

- l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993);
- l'acquisto è avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo.

Se nel corso del 1997 l'immobile non è più stato utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro) la detrazione spetta nell'intera misura. Tuttavia, a partire dal 1998, il contribuente, sempreché il trasferimento della dimora abituale non sia avvenuto per motivi di lavoro, non ha più diritto ad alcuna detrazione.

Nazionalità estera

Nel riquadro relativo alla nazionalità estera barrare:

- la casella 1, se il contribuente possiede la nazionalità dello Stato di residenza, cioè se gode di diritti di cittadinanza in base alla legge di quel paese;
- la casella 2, se possiede la nazionalità italiana.

Qualora il contribuente possieda oltre che la nazionalità dello Stato di residenza anche quella italiana, deve barrare entrambe le caselle. Nel caso, invece, non possieda né la cittadinanza italiana né quella dello Stato di residenza non deve essere barrata alcuna casella.

Oneri sostenuti dalle società semplici

I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili:

- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
- indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;
- invim decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.

Ai singoli soci è riconosciuta altresì proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, una detrazione del 22 per cento per i seguenti oneri:

- interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
- interessi passivi fino a 4 milioni complessivi per mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l'acquisto di immobili;
- interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a 5 milioni per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
- spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- le erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367.

Percentuale media di possesso dei fabbricati

Tale percentuale media di possesso va calcolata sommando il prodotto delle singole percentuali per i giorni di possesso; il valore così

ottenuto deve essere diviso per i giorni di possesso totale.

Ad esempio per una abitazione posseduta al 50 per cento per un periodo di 165 giorni e al 100 per cento per il resto dell'anno (200 giorni) la percentuale richiesta sarà:

$$\frac{(50 \times 165) + (100 \times 200)}{165 + 200} = 77,39 \text{ per cento (percentuale media di possesso)}$$

Periodo di lavoro - Casi particolari

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni "a giornata" (ad es. per i lavoratori edili ed i braccianti agricoli) la detrazione spettante per le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro deve essere determinata proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva. Ad esempio, ipotizzando un rapporto di lavoro iniziato il 17 febbraio 1997 e terminato il 28 marzo 1997, per complessivi 40 giorni nei quali vi sono 30 giornate lavorabili e 20 effettivamente lavorate, il calcolo dei giorni di detrazione per le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi, complessivamente pari a 10, andrà così operato:

$$10 \times (20/30) = 6,66 \text{ arrotondato a 7.}$$

In caso di indennità o somme erogate dall'Inps o da altri enti le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi, nel rigo RC6 vanno indicati i giorni che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti. Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo RC6 è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista. Per l'indennità speciale in agricoltura il numero da indicare nel rigo RC6 è quello dei giorni nei quali il contribuente è rimasto disoccupato e non di quelli che devono essere obbligatoriamente lavorati per conseguire il diritto alla predetta indennità.

Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle detrazioni.

Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi cre-

diti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i redditi su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i redditi si riferiscono.

Rientrano, tra gli altri, in questa categoria: la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, le somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l'assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all'Autorità giudiziaria.

Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nel modello RM sez. II.

■ Ravvedimento operoso

L'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, consente al contribuente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.

Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

La dichiarazione integrativa deve essere presentata ad un ufficio postale, con una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla. Sulla busta deve essere indicata la dicitura: "Dichiarazione integrativa per ravvedimento operoso Modello UNICO/98".

Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:

1 mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme risultanti dovute dalla dichiarazione a titolo di acconto o di saldo.

La sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi moratori calcolati al tasso legale del 5 per cento annuo con maturazione giorno per giorno;

2 violazioni relative al contenuto della dichiarazione non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo (quali, ad esempio, l'omessa o errata indicazione dei dati rilevanti per l'indi-

duazione del contribuente e del suo rappresentante; redazione della dichiarazione non in conformità al modello approvato con decreto).

La sanzione pecuniaria minima (lire 500.000) prevista per tali violazioni è ridotta:

- a lire 62.500 se le omissioni o gli errori sono regolarizzati entro tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione;
- a lire 83.333 se le omissioni o gli errori sono regolarizzati entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di imposta successivo.

Le violazioni si intendono regolarizzate se, entro i termini prescritti, viene presentata una dichiarazione integrativa corretta (da redigere su modello conforme a quello approvato con decreto, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in G. U.) e viene eseguito il pagamento della sanzione ridotta;

3 errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo:

a) errori rilevabili in sede di liquidazione delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta.

La sanzione pecuniaria prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato è ridotta al 5 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi moratori calcolati al tasso legale del 5 per cento annuo con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato con decreto, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in G. U.;

b) errori ed omissioni non rilevabili in sede di liquidazione delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebitate detrazioni di imposta ovvero di indebitate deduzioni dall'imponibile.

La sanzione pecuniaria minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al 16,66 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi moratori calcolati al tasso legale del 5 per cento annuo con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a

quello approvato con decreto, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in G. U. Nei casi in cui si intende regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute;

4 mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni, la sanzione minima prevista è ridotta ad un ottavo (15 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di lire 62.500 anche nella ipotesi in cui non siano dovute imposte), a condizione che entro lo stesso termine venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, oltre al pagamento, se dovuto, del tributo e degli interessi moratori calcolati al tasso legale del 5 per cento annuo con maturazione giorno per giorno.

■ Redditi dei coniugi

Nella dichiarazione devono essere inclusi i redditi che affluiscono ai coniugi in regime di comunione di beni (artt. 177 e seguenti c.c.) o per altri regimi patrimoniali (art. 167 c.c.), per la quota che compete a ciascuno.

I redditi della comunione tra coniugi sono attribuiti a ciascuno di essi, ai fini fiscali, nella misura del 50 per cento, salvo che non sia stata stabilita una diversa ripartizione a norma dell'art. 210 del c.c..

Nel caso di aziende coniugali il reddito deve essere dichiarato nel Mod. 750 se vi è esercizio in società fra i coniugi (ad es.: coniugi coimprenditori della licenza ovvero entrambi imprenditori) e, successivamente, da ciascun coniuge per la propria quota di spettanza nel quadro RH. Negli altri casi il coniuge imprenditore deve utilizzare i quadri RA, RD, RF o RG, a seconda dell'attività svolta, mentre l'altro indicherà la quota di sua spettanza nel quadro RH.

■ Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sent. n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale) le:

- pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento o di sottufficiale (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e nella Polizia Penitenziaria, sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva;

Appendice

- pensioni di cui all'art. 1, comma 1, della L. 31 dicembre 1991, n. 437.

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esentati:

- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla L. 2 dicembre 1991, n. 390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia.

Le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analogia natura corrisposte da organismi non residenti.

Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno far pervenire al Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Direzione Centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario - Serv. VII - Div. XIV - una autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Il Ministero delle Finanze si riserva di attivare uno scambio di informazioni con le Autorità fiscali estere, al fine di accertare l'effettiva natura risarcitoria di tale somma.

■ Riduzione del reddito dei terreni

Mancata coltivazione

La mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali dà diritto alla riduzione al 30 per cento del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario dall'Irpef.

In tal caso indicare nella colonna 6 il codice 1 e nella colonna 7 il 30 per cento del reddito dominicale, indicato in colonna 1, rapportato alla percentuale ed al periodo di possesso. Nessun importo deve essere indicato invece nella colonna 8.

Rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, se i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione.

Perdita di prodotto

In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'UTE l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'Irpef. In tal caso nessun importo deve essere indicato nelle colonne 7 e 8 e nella colonna 6 va indicato il codice 2.

Terreni in affitto

In caso di terreni concessi in affitto in regime legale di determinazione del canone, è consentito dichiarare, indipendentemente dall'effettiva percezione, l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto se questo risulta inferiore all'80 per cento del reddito dominicale, indicato in colonna 1.

In tal caso nella colonna 2 indicare il codice 2 e nella colonna 7 l'ammontare del canone annuo rapportato al periodo e alla percentuale di possesso. Se l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto non risulta inferiore all'80 per cento del reddito dominicale, nella colonna 7 indicare la quota spettante di tale reddito dominicale indicato in colonna 1.

■ Rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo stipulato per l'acquisto di propria abitazione, anche anteriormente al 1° gennaio 1993, permane il diritto a godere della detrazione, in base alla normativa vigente al momento della stipula dell'originario contratto di mutuo, solo se sono rimaste invariate le parti contraenti e il capite immobiliare concesso in garanzia e se l'importo del mutuo risulta non superiore alla residua quota di capitale (comprensivo delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione, nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera) da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto. Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

■ Sanzioni

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire 500.000. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da lire 500.000 a lire 2.000.000.

Quest'ultima sanzione può essere aumentata fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

La dichiarazione è nulla se non è redatta su stampati conformi al modello approvato con decreto, pubblicato nella G.U.; in tale ipotesi si applicano le sanzioni previste per l'omessa presentazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta, o pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invio da parte dell'ufficio competente. In caso di mancata sottoscrizione per la quale non sia intervenuta la sanatoria, la dichiarazione viene considerata omessa e si applicano le sanzioni previste per l'omessa presentazione.

La sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione è applicabile anche quando la dichiarazione è presentata oltre i termini prescritti. Tuttavia, se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni, la sanzione è ridotta ad un ottavo del minimo (15 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di lire 62.500), a condizione che venga eseguito contestualmente il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi moratori calcolati al tasso legale del 5 per cento annuo con maturazione giorno per giorno.

Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono espresse indebiti detrazioni d'imposta ovvero indebiti deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenute alla fonte.

Se la dichiarazione non è redatta in conformità al modello approvato si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 4.000.000. La medesima sanzione amministrativa si applica, altresì, se nella dichiarazione sono omissi o non sono indicati in maniera esatta o completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento di controllo.

Per il mancato o il carente versamento delle imposte dichiarate e del Csn, è applicabile la sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate o versate oltre le prescritte scadenze.

Se il pagamento del tributo è eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, la sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento, a condizione che venga eseguito contestualmente il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi moratori calcolati al tasso legale del 5 per cento annuo con maturazione giorno per giorno.

Identica sanzione del 30 per cento è applicabile sui maggiori importi risultanti dovuti a seguito della liquidazione operata ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Se il contribuente, a richiesta dell'ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione degli oneri deducibili, delle detrazioni d'imposta, delle ritenute alla fonte e dei credi-

ti d'imposta indicati nella dichiarazione e che hanno concorso a determinare l'imposta dovuta o il rimborso, si applica la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 4.000.000.

La stessa sanzione si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli altri atti e documenti dei quali è prescritta la conservazione, l'esibizione all'ufficio ovvero l'allegazione degli stessi qualora sia prevista dal decreto di approvazione del modello di dichiarazione. L'inesatta indicazione del codice fiscale nella dichiarazione dei redditi è punita, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti il contenuto della dichiarazione stessa, con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 4.000.000.

La stessa sanzione si applica a carico del soggetto che indichi il numero di codice fiscale provvisorio pur avendo già ricevuto quello definitivo ovvero che indichi il numero di codice fiscale rilasciato in data meno recente nel caso gli siano pervenute più comunicazioni.

Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della L. 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.

Si ricorda, inoltre, che gli atti pubblici tra vivi e le scritture private autenticate di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e di quelli di costituzione di diritti reali di garanzia, devono contenere o avere allegata, a pena di nullità dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o in parte, dichiarato. In questo caso, il notaio dovrà trasmettere copia dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessante giorni, al competente ufficio delle imposte.

Ferme restando le sanzioni di cui sopra, si richiama l'attenzione sulle sanzioni penali previste dagli artt. 1 e 4 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla L. 7 agosto 1982, n. 516 e successive modificazioni. In particolare, l'omessa dichiarazione costituisce reato, punito con l'arresto e l'ammenda, quando l'ammontare dei redditi fondiari, dei corrispettivi, ricavi, compensi, o altri proventi non dichiarati è superiore a 100 milioni di lire; qualora, invece, l'ammontare predetto è superiore a 50 milioni di lire ma non a 100 milioni di lire, si applica la pena dell'arresto o dell'ammenda.

Costituisce, altresì, reato l'infedele dichiarazione allorché sono indicati nella dichiarazione redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non sussisteva l'obbligo

dell'annotazione in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di oltre 100 milioni; tale reato è punito con l'arresto e l'ammenda. Il reato sopra indicato è punito, invece, con l'arresto o l'ammenda qualora l'ammontare dei redditi dichiarati è inferiore a quello effettivo di oltre un quarto di quest'ultimo e di oltre 50 milioni, ma non di 100 milioni.

Inoltre si ricorda che l'art. 1, comma 4 della citata legge n. 516 del 1982, prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa dichiarazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi, di corrispettivi da cui derivano componenti positivi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna di tali scritture contabili ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino compresi nella dichiarazione dei redditi e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili di cui sopra o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria, è sufficiente che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Occorre peraltro che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.

Si rileva che ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c) del D.L. n. 429 del 1982, non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte.

Inoltre, è sanzionato penalmente il contribuente che, per fruire indebitamente di detrazioni per carichi di famiglia, indica falsamente nella dichiarazione dei redditi l'esistenza di persone a carico diverse dal coniuge. Le stesse pene si applicano nei casi di falsità delle attestazioni del titolare e dei collaboratori dell'impresa familiare in merito al lavoro prestato da questi ultimi nell'impresa, e in caso di falsità dell'attestazione dell'imprenditore in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire delle deduzioni ai fini dell'Ir di cui all'art. 120, commi 1 e 2, del Tuir.

■ Servizi di assistenza telefonica

Nel periodo della dichiarazione le Direzioni Regionali delle Entrate organizzano servizi speciali di assistenza, in molti casi anche con la collaborazione dei Comuni e spesso con modalità particolari in favore dei disabili. L'assistenza telefonica viene svolta sia attraverso numeri speciali attivati per l'occasione, sia attraverso il numero 164.75, al quale rispondono gli operatori dei Centri di servizio o delle stesse Direzioni regionali.

Per informazioni sulle modalità di assistenza presso le varie regioni si consiglia di consultare le pagine di Televideo del Ministero delle Finanze (389-398) e le rubriche di Televi-

deo gestite sulle reti locali da alcune Direzioni regionali (tra cui ad esempio la Lombardia, le Marche, l'Umbria, il Lazio e la Campania).

Con il numero 164.74 è inoltre possibile ottenere in automatico numerose informazioni di carattere fiscale, anche riguardanti la dichiarazione dei redditi, al costo di due soli scatti, qualunque sia la durata e la provenienza della chiamata.

Per una migliore utilizzazione dei servizi di assistenza telefonica, si consiglia quindi di verificare prima se le informazioni di cui si ha bisogno possono essere ottenute in via automatica tramite il numero 164.74 e di rivolgersi solo in caso di reale necessità ai numeri presidiati dagli operatori, spesso sovraccarichi di chiamate. Si prega inoltre di chiamare avendo sempre a portata di mano il modello di dichiarazione con tutti i dati necessari.

In caso di difficoltà a collegarsi ai servizi telefonici è consigliabile rivolgersi ai servizi di assistenza allo sportello, che vengono appositamente potenziati in occasione della presentazione della dichiarazione.

Attenzione: Per motivi tecnici possono verificarsi difficoltà di collegamento con i numeri che iniziano col prefisso 164 usando apparecchi telefonici collegati all'esterno tramite alcuni tipi di centraline.

Rimborsi Irpef

Per ottenere le informazioni dal numero 164.74 sui propri rimborsi Irpef è necessario fornire, tramite la tastiera telefonica e quando il sistema lo richiede, il proprio codice fiscale traducendolo in cifre secondo la seguente tabella:

A-B-C = 2	D-E-F = 3	G-H = 4
J-K-L = 5	M-N-O = 6	P-R-S = 7
T-U-V = 8	W-X-Y = 9	Q-Z = 0

Esempio: NTN FRZ 67P12 H501S
diventa: 686 370 67712 45017

Si consiglia di tradurre il codice prima di telefonare.

Il codice va composto sulla tastiera senza pause tra una cifra e l'altra.

■ Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

L'art. 13, comma 3, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, prevede che la detrazione del 41 per cento dall'Irpef dovuta e fino a concorrenza del suo ammontare a fronte delle spese sostenute nel 1998 e 1999, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio, sia estesa anche alle spese sostenute nei periodi d'imposta 1996 e 1997, limitatamente agli interventi effettuati a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna e Calabria nell'anno 1996 per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata, in seguito al sisma, ordinanza di inagibilità da parte dei comuni di pertinenza.

za, ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario delegato nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.

Il limite di spesa su cui applicare la percentuale del 41 per cento compete sino ad un importo massimo di lire 150 milioni riferito a ciascuno dei soggetti, possessori o detentori dell'immobile che abbia sostenuto le spese, alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e a ciascun periodo d'imposta.

Per le spese sostenute nel 1997, la detrazione, suddivisa, a scelta del contribuente, in cinque o dieci rate di pari importo, è fruita a partire dalla dichiarazione dei redditi del 1997, che si presenterà questo anno.

Per fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute nel 1996, invece, i contribuenti devono presentare al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette, in aggiunta all'apposito modulo corredato della documentazione prescritta, un'apposita istanza, contenente l'indicazione del numero delle rate in cui intendono suddividere la detrazione e la richiesta di rimborso della prima rata, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per lo stesso anno 1996. Per fruire delle rimanenti quote della detrazione queste dovranno essere indicate nella dichiarazione dei redditi, a partire da questa nella quale va indicata la seconda rata.

In merito alla individuazione delle categorie di intervento di recupero del patrimonio edilizio ammesse a fruire della detrazione e alle modalità e condizioni si rinvia rispettivamente, ai chiarimenti forniti con la circolare n. 57/E del 24 febbraio 1998 e alle istruzioni contenute nel decreto n. 41 del 18 febbraio 1998 e nel decreto dirigenziale del 6 marzo 1998, pubblicati nella G.U. n. 60 del 13 marzo 1998.

Spese sanitarie

Tra le spese sanitarie rientrano:

- spese per mezzi necessari alla deambulazione, la locomozione e il sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti con ridotte o impedito capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo RP2).

Sono tali le spese sostenute per:

- acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- acquisto di automobili adattate ad invalidi per ridotte o impedito capacità motorie, anche se prodotte in serie, di cilindrata fino a 2000 cc., se con motore a benzina e fino a 2500 cc., se con motore diesel. Le spese relative all'acquisto di un'auto con cambio automatico di serie da parte di un portatore di handicap non costituiscono onere per il quale spetta la detrazione in quanto, in tale ipotesi, l'autovettura non è stata adattata alle ridotte capacità motorie del contribuente.

La detrazione spetta per il costo di acquisto delle predette autovetture e per le riparazioni che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, la tassa di possesso, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante). La detrazione compete a tutti i disabili con ridotte o impedito capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida;

- acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
- trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzeria;
- sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e la possibilità d'integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad es., le spese sostenute per l'acquisto di un fax, un modem o un computer.

Documentazione da conservare

Per tutte le spese indicate nei rigi RP1, RP2 e RP16 occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme. In particolare:

- la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredata dello scontrino fiscale, rilasciato dalla farmacia, corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta;
- per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica il contribuente deve acquisire e conservare idonea documentazione rilasciata dal percettore delle somme (che può consistere anche nello scontrino fiscale) dalla quale deve risultare l'avvenuto acquisto dei detti medicinali e l'importo della spesa sostenuta e, in alternativa alla prescrizione medica, può predisporre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la necessità, per il contribuente o per i familiari a carico, dell'avvenuto acquisto dei medicinali nel corso dell'anno;
- per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, per attestare la necessità, per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi.

Per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a

facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992.

La documentazione relativa alle spese sopra descritte deve essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari

Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste la documentazione debitamente quietanzata deve essere conservata per essere esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari.

Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano. Se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta. Se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate, va corredata da una traduzione giurata.

Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

Stipendi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni ed i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:

- a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
- b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
- c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 15 del Tuir. Nel caso previsto dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questo stabilite.

Si indicano qui di seguito, per alcuni paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.

Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

1. Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Au-

stria, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

2. Pensioni

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito di lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.

Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.

Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti paesi sono così assoggettate a tassazione:

Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana.

Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Belgio - Germania

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale paese.

Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Australia

Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Canada

Sia le pensioni pubbliche, sia quelle private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia

se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 12.000.000 di lire.

Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada ed in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva.

Svizzera

Le pensioni pubbliche sono tassate sia in Italia sia in Svizzera se il contribuente non possiede la nazionalità Svizzera. Sono tassate, invece, solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità Svizzera.

Le pensioni private sono tassate solo in Italia. Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate o ritenute alla fonte a titolo di imposta.

3. Borse di studio

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria (L. 30 novembre 1989, n.398).

La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati e la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.

Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura

L'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 29, comma 2, lettere b) e c) del Tuir.

In tal caso i redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno.

Tale metodo di determinazione dei redditi dominicale e agrario si applica anche per le superfici adibite alle colture prodotte in serra.

Unità immobiliare tenute a disposizione

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali si applica l'aumento di un terzo della rendita catastale, si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione

principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi.

Per la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che per abitazione principale si intende quella in cui si dimora abitualmente. Normalmente l'abitazione principale coincide con quella di residenza anagrafica.

Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale l'unità immobiliare in cui gli stessi dimorano, anche se la titolarità o la disponibilità di essa appartiene ad altro componente del nucleo medesimo.

In particolare, l'aumento di un terzo si applica anche se:

- l'unità immobiliare nella quale è situata l'abitazione principale non è di proprietà ma è detenuta in locazione;
- l'unità immobiliare a disposizione è posseduta in comproprietà od acquistata in multi-proprietà;
- l'unità immobiliare destinata alla locazione è rimasta sfitta.

L'aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche a:

- unità date in uso gratuito ad un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;
- una delle unità tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero;
- unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune;
- unità in comproprietà utilizzata integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;
- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate a condizione che tali circostanze risultino da apposita autocertificazione da esibire a richiesta degli uffici.

Nel caso in cui le unità immobiliari siano state tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (ad esempio, abitazione principale e locazione), l'aumento di un terzo si applica alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione prevista dalla legge.

Usufrutto legale

I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia non sono soggetti ad usufrutto legale:

- i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
- i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione, però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
- i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti

la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);

- le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.

Si ricorda che i redditi soggetti ad usufrutto legale vanno dichiarati dai genitori unitamente ai redditi propri, mentre quelli sottratti ad usufrutto devono essere dichiarati con un modello separato, intestato al minore, ma compilato dal genitore esercente la potestà. Vedere in questa Appendice la voce "Dichiarazione presentata, dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente".

Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di col-

tura praticata e le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso Comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicate nel Comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale e agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;

- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, se la denuncia della variazione all'UTE è stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario al competente UTE entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 4.000.000.

Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

ELENCO PAESI ESTERI

ABU DHABI.....	238	CUBA.....	020	LIECHTENSTEIN.....	090	SAINT LUCIA.....	199
AFGHANISTAN.....	002	DANIMARCA.....	021	LITUANIA.....	259	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE.....	222
AJMAN.....	239	DOMINICA.....	192	LUSSEMBURGO.....	092	SALOMONE, ISOLE.....	191
ALBANIA.....	067	DOMINICANA, REPUBBLICA.....	063	MACAO.....	059	SALVADOR.....	064
ALGERIA.....	003	DUBAI.....	240	MACEDONIA.....	248	SAMOA.....	131
AMERICAN SAMOA.....	148	EQUADOR.....	024	MADAGASCAR.....	104	SAN MARINO.....	037
ANDORRA.....	004	EGITTO.....	023	MADRID.....	235	SANTELENA.....	254
ANGOLA.....	038	EGITTO.....	023	MADEIRA.....	106	SAO TOME E PRINCIPE.....	187
ANGOLA.....	038	ESTONIA.....	076	MALAWI.....	056	SENEGAL.....	152
ANTIGUA E BARBUDA.....	197	ESTONIA.....	076	MALAYSIA.....	127	SEYCHELLES.....	246
ANTILLE OLANDESI.....	251	ETIOPIA.....	027	MALDIVE.....	109	SHARAH.....	169
ARABIA SAUDITA.....	005	FALKLAND.....	190	MALI.....	145	SIERRA LEONE.....	153
ARGENTINA.....	006	FAR OER, ISOLE.....	204	MALTA.....	109	SINGAPORE.....	147
ARMENIA.....	266	FUJI, ISOLE.....	161	MAN, ISOLA.....	213	SIRIA.....	065
ARUBA.....	212	FILIPPINE.....	027	MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI.....	209	SLOVACCA, REPUBBLICA.....	276
ASCENSION.....	227	FINLANDIA.....	028	MAROCCO.....	107	SLOVENIA.....	260
AUSTRALIA.....	007	FRANCIA.....	029	MARSHALL, ISOLE.....	217	SOMALIA.....	086
AUSTRIA.....	008	FUJAJRAH.....	241	MARTINICA.....	213	SPAGNA.....	067
AZERBAIGIAN.....	038	GABON.....	157	MAURITANIA.....	141	SRI LANKA.....	085
AZZORRE, ISOLE.....	234	GAMBIA.....	137	MAURIZIO, ISOLA.....	128	ST KITTS E NEVIS.....	195
BAHAMA.....	160	GEORGIA.....	267	MAYOTTE.....	226	ST PIERRE E MIQUELON.....	248
BAHREIN.....	169	GERMANIA.....	094	MESSICO.....	215	ST VINCENT E GRENADINE.....	196
BANGLADESH.....	130	GHAIA.....	112	MICRONESIA, STATI FEDERATI.....	046	STATI UNITI D'AMERICA.....	069
BARBADOS.....	118	GIAMAICA.....	082	MIDWAY, ISLANDS.....	177	SUDAFRICANA REPUBBLICA.....	078
BELGIUM.....	009	GIAPPONE.....	083	MOLDAVIA.....	265	SUDAN.....	070
BELIZE.....	198	GIBILTERRA.....	102	MONGOLIA.....	110	SURINAME.....	124
BENIN.....	158	GIBUTI.....	113	MONTSERAT.....	218	SVEZIA.....	068
BERMUDA.....	207	GIORDANIA.....	122	MOZAMBICO.....	184	SVIZZERA.....	071
BHUTAN.....	037	GOUGH.....	228	MYANMAR.....	093	SWAZILAND.....	138
BIELGISSIA.....	064	GRENADA.....	032	NAMIBIA.....	206	TAGIKISTAN.....	222
BOLIVIA.....	010	GRENADA.....	032	NAURU.....	109	TAIWAN.....	072
BOSNIA ERZEGOVINA.....	274	GROENLANDIA.....	200	NEPAL.....	115	TANZANIA.....	057
BOTSWANA.....	098	GUADALUPA.....	214	NICARAGUA.....	047	TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO.....	180
BRASILE.....	031	GUAM.....	154	NIGERIA.....	117	TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE.....	183
BRUNEI.....	125	GUATEMALA.....	033	NIGERIA.....	117	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO.....	245
BULGARIA.....	012	GUAYANA FRANCESE.....	123	NIUE.....	205	THAILANDIA.....	072
BURKINA FASO.....	142	GUAYANA FRANCESE.....	123	NORVEGIA.....	048	TOGO.....	155
BURUNDI.....	025	GUINEEA.....	201	NUOVA CALEDONIA.....	263	TOKELAU.....	236
CAMERUN.....	037	GUINEEA BISSAU.....	137	NUOVA ZELANDA.....	049	TONGA.....	034
CAMPIONE D'ITALIA.....	138	GUINEEA EQUATORIALE.....	167	OLANDA.....	050	TRINIDAD E TOBAGO.....	120
CANADA.....	013	GUYANA.....	164	OMAN.....	036	TRINIDAD DA CUNHA.....	226
CANARIE, ISOLE.....	100	HAI TI.....	034	OMAN.....	036	TURKIA.....	076
CAPO VERDE.....	188	HONDURAS.....	035	PAKISTAN.....	103	TURKMEENISTAN.....	073
CAROLINE, ISOLE.....	256	HONG KONG.....	103	PALAU, REPUBBLICA.....	215	TURKS E CAICOS.....	210
CAYMAN ISLANDS.....	211	INDIA.....	114	PANAMA.....	051	TUVALU.....	193
CECA, REPUBBLICA.....	275	INDONESIA.....	129	PANAMA - ZONA DEL CANALE.....	250	UCRAINA.....	263
CENTROAFRICANA, REPUBBLICA.....	143	IRAN.....	039	PANAMA - ZONA DEL CANALE.....	250	UGANDA.....	162
CEUTA.....	246	IRAQ.....	038	PANAMA - ZONA DEL CANALE.....	250	UMM AL QAIWAIN.....	244
CHAFARINAS.....	230	IRLANDA.....	040	PANAMA - ZONA DEL CANALE.....	250	UNGHERIA.....	077
CHAGOS, ISOLE.....	255	ISLANDA.....	041	PANAMA - ZONA DEL CANALE.....	250	URUGUAY.....	080
CHAD.....	144	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO.....	232	PANAMA - ZONA DEL CANALE.....	250	UZBEKISTAN.....	271
CILE.....	015	ISRAELE.....	136	PANAMA - ZONA DEL CANALE.....	250	VANUATU.....	121
CINA, REPUBBLICA POPOLARE.....	016	JERSEY.....	202	PANAMA - ZONA DEL CANALE.....	250	VENEZUELA.....	081
CIPRO.....	101	JUGOSLAVIA.....	043	PANAMA - ZONA DEL CANALE.....	250	VERGINI AMERICANE, ISOLE.....	221
CITTA DEL VATICANO.....	093	KAMPUCHEA.....	135	PANAMA - ZONA DEL CANALE.....	250	VERGINI BRITANNICHE, ISOLE.....	249
CLIPPERTON.....	223	KAZAKHISTAN.....	269	PANAMA - ZONA DEL CANALE.....	250	VIETNAM.....	062
COLOMBIA.....	017	KENYA.....	116	PANAMA - ZONA DEL CANALE.....	250	WAKE ISLAND.....	178
COMORE, ISOLE.....	176	KIRGHIZISTAN.....	270	PANAMA - ZONA DEL CANALE.....	250	WALLIS E FUTUNA.....	218
CONGO.....	145	KIRIBATI.....	194	PANAMA - ZONA DEL CANALE.....	250	YEMEN.....	018
COOK, ISOLE.....	237	KUWAIT.....	126	PANAMA - ZONA DEL CANALE.....	250	ZAIRE.....	218
COREA DEL NORD.....	074	LAOS.....	136	PANAMA - ZONA DEL CANALE.....	250	ZAMBIA.....	058
COREA DEL SUD.....	084	LESOTHO.....	089	PANAMA - ZONA DEL CANALE.....	250	ZIMBABWE.....	073
COSTA D'AVORIO.....	148	LITTONIA.....	258	PANAMA - ZONA DEL CANALE.....	250		
COSTARICA.....	019	LIBANO.....	065	PANAMA - ZONA DEL CANALE.....	250		
CROAZIA.....	261	LIBERIA.....	044	PANAMA - ZONA DEL CANALE.....	250		
		LIBIA.....	045	PANAMA - ZONA DEL CANALE.....	250		

IRPEF - RIEPILOGO DEI REDDITI E RITENUTE		DICHIARANTE	
TIPO DI REDDITO		REDDITI	RITENUTE
Dominicali	(Rigo RA col. 1 oppure Quadro RA, rigo RA13 col. 7)	.000	
Agrari	(Quadro RA, col. 2 oppure Quadro RA, rigo RA13 col. 8)	.000	
Fabbricati	(Quadro RB, rigo RB15)	.000	
Lavoro dipendente	(Quadro RC - Sez. I, rigo RCS)	.000	
	(Quadro RC - Sez. II, rigo RC9)		
	(Quadro RC - Sez. III, rigo RC10)		.000
Lavoro autonomo	(Quadro RE - Sez. I-A, rigo RE22 e rigo RE23)	.000	.000
	(Quadro RE - Sez. I-B, rigo RE24 e RE25)	.000	
	(Quadro RE - Sez. II, rigo RE34 e rigo RE35)	.000	.000
Impresa	(Quadro RF, rigo RF43 e rigo RF46)	.000	.000
	(Quadro RG, rigo RG31 e rigo RG34)	.000	.000
Partecipazione	(Quadro RH, rigo RH12, e rigo RH6 col. 14)	.000	.000
Capitale	(Quadro RI - Sez. I, rigo RI 4, col. 1 e col. 3)	.000	.000
	(Quadro RI - Sez. II, rigo RI 14, col. 1 e col. 2)	.000	.000
Diversi	(Quadro RI, rigo RI23 e rigo RI24)	.000	.000
Allevamento	(Quadro RD, rigo RD9 e rigo RD10)	.000	.000
Tassazione separata (solo in caso di opzione per la tassazione ordinaria)	(Quadro RM, rigo RM23, col. 1 e col. 3)	.000	.000
REDDITO COMPLESSIVO E TOTALE RITENUTE (riportare al rigo RN1 colonna 2 e al rigo RN18)		.000	.000

IIR - RIEPILOGO DEI REDDITI E DEDUZIONI		DICHIARANTE	
TIPO DI REDDITO		REDDITI	DEDUZIONI
Impresa	(Quadro RF, rigo RF61 e righe RF62 e RF63)	.000	.000
	(Quadro RG, rigo RG43 e righe RG44 e RG45)	.000	.000
Partecipazione	(Quadro RH, rigo RH6, col. 15 e col. 16 e 17)	.000	.000
Capitale	(Quadro RI, rigo RI 16)	.000	
Diversi	(Quadro RI, rigo RI25)	.000	
Allevamento	(Quadro RD, rigo RD16 e rigo RD17)	.000	.000
Tassazione separata	(Quadro RM, rigo RM24, col. 1 e col. 2)	.000	.000
TOTALE REDDITI E DEDUZIONI (riportare al rigo RO1 e al rigo RO2)		.000	.000

DATE DA RICORDARE

- 15 GIUGNO 1998 - saldo dell'Irpef, dell'IIR e del contributo al Servizio sanitario nazionale per il 1997; prima rata di acconto Irpef e IRAP.
- ENTRO GIUGNO 1998 - presentazione della dichiarazione delle variazioni ai fini ICI; prima rata dell'ICI per il 1998.
- ENTRO LUGLIO 1998 - presentazione della dichiarazione dei redditi.
- ENTRO NOVEMBRE 1998 - seconda rata di acconto Irpef e IRAP.
- 20 DICEMBRE 1998 - seconda rata dell'ICI per il 1998.

CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE SCHEMA DI CALCOLO DELL'IMPONIBILE E DEL CONTRIBUTO DOVUTO		DICHIARANTE	
1	REDDITO COMPLESSIVO (indicare l'importo di rigo RN1, colonna 2)	.000	
2	AMMONTARE IMPONIBILE GIÀ ASSOGGETTATO A CONTRIBUTO (indicare la somma degli importi di rigo RC11 e di rigo RV8)		.000
3	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E DI PENSIONE E ALTRI REDDITI GIÀ ASSOGGETTATI A CONTRIBUTO (indicare la somma degli importi di rigo RC5 e di rigo RV8)		.000
4	REDDITI DA NON ASSOGGETTARE A CONTRIBUTO (Indicare la somma dei redditi dominicali e agrari, dei fabbricati e di capitale e del rigo RH17; se tale somma supera 4 milioni indicare 4 milioni)		.000
5	TOTALE REDDITI SOGGETTI AL CONTRIBUTO (importo rigo 1+ importo rigo 2 - importo rigo 3 - importo rigo 4; se il risultato supera 150 milioni indicare 150 milioni)	.000	
6	REDDITO IMPONIBILE DA INDICARE AL RIGO RV1 (sottrarre l'importo di rigo 2 dall'importo di rigo 5)	.000	
7	REDDITO DA ASSOGGETTARE ALL'ALIQUOTA DEL 6,6% (se l'importo di rigo 2 supera 40 milioni indicare zero; altrimenti indicare il minore tra l'importo di rigo 6 e la differenza tra 40 milioni e l'importo di rigo 2)		.000
8	REDDITO DA ASSOGGETTARE ALL'ALIQUOTA DEL 4,6% (sottrarre l'importo di rigo 7 dall'importo di rigo 6)		.000
9	CONTRIBUTO CALCOLATO CON L'ALIQUOTA DEL 6,6% (6,6% dell'importo di rigo 7)	.000	
10	CONTRIBUTO CALCOLATO CON L'ALIQUOTA DEL 4,6% (4,6% dell'importo di rigo 8)	.000	
11	CONTRIBUTO DOVUTO DA INDICARE AL RIGO RV2 (sommare gli importi di rigo 9 e 10)	.000	

Nel **rigo 1** riportare l'importo del reddito complessivo indicato nel rigo RN1, colonna 2, del quadro RN.

Nel **rigo 2** riportare l'ammontare imponibile ai fini del Ccssn indicato nel rigo RC11. In questo rigo vanno anche indicati i redditi, diversi da quelli di lavoro dipendente e di pensione già assoggettati al Ccssn, anche se in misura forfetaria, o sulla base di un reddito figurativo indicati al rigo RV8.

Nel **rigo 3** riportare l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e di pensione indicati alla colonna 2 del rigo RC5. In questo rigo vanno anche indicati i redditi, diversi da quelli di lavoro dipendente e di pensione già assoggettati al Ccssn, anche se in misura forfetaria, indicati al rigo RV8.

Nel **rigo 4** indicare la somma dei redditi dominicali, agrari, dei fabbricati e di capitale e del rigo RH17, se tale somma è superiore a 4

milioni indicare 4 milioni. Si ricorda che ai contribuenti "non mutuiati" non compete la franchigia di 4 milioni e pertanto non devono compilare il presente rigo.

Nel **rigo 5** indicare il totale dei redditi soggetti al Ccssn: reddito complessivo ai fini Irpef (rigo 1), aumentato dell'ammontare imponibile ai fini del Ccssn (rigo 2) e diminuito dei redditi già assoggettati al contributo (rigo 3) e dei redditi da non assoggettare al contributo (rigo 4). Se tale importo supera 150 milioni indicare 150 milioni.

Nel **rigo 6** indicare l'imponibile da riportare al rigo RV1 del quadro RV, pari al totale dei redditi soggetti al Ccssn (rigo 5) ai quali vanno sottratti i redditi per i quali il contributo dovuto non è determinato in sede di dichiarazione dei redditi (rigo 2). Il reddito imponibile non può essere negativo; se l'importo di rigo 6 risulta minore di zero indicare zero nel rigo 6 e nel rigo 11 e non proseguire nel calcolo.

Nel **rigo 7** indicare l'ammontare del reddito da assoggettare all'aliquota del 6,6 per cento. Se l'ammontare di rigo 2 è superiore a 40 milioni indicare zero. Altrimenti va calcolata la quota di reddito soggetta al Ccssn che non eccede i 40 milioni; in pratica va indicato il minore tra l'importo di rigo 6 e la differenza tra 40 milioni e l'importo di rigo 2.

Nel **rigo 8** indicare l'importo residuo dell'imponibile, sottraendo l'importo di rigo 7 da quello di rigo 6.

Nel **rigo 9** indicare il 6,6 per cento dell'importo di rigo 7.

Nel **rigo 10** indicare il 4,6 per cento dell'importo di rigo 8.

Nel **rigo 11** indicare la somma degli importi di rigo 9 e di rigo 10; riportare tale importo al **rigo RV2** del quadro RV.

TABELLA RA redditi fino a 7.200.000

SCHEMA DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DELL'IRPEF. Dichiarante. IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO + .000. IMPORTO RESIDUO + .000. IMPOSTA = .000.

Table with 10 columns: IMPONIBILE, IMPORTO, IMPONIBILE, IMPORTO, IMPONIBILE, IMPORTO, IMPONIBILE, IMPORTO, IMPONIBILE, IMPORTO. Rows range from 0 to 1.900.000.

TABELLA RB redditi compresi tra 7.200.000 e 14.400.000

SCHEMA DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DELL'IRPEF. Dichiarante. IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO + .000. IMPORTO RESIDUO + .000. IMPOSTA = .000.

Table with 10 columns: IMPONIBILE, IMPORTO, IMPONIBILE, IMPORTO, IMPONIBILE, IMPORTO, IMPONIBILE, IMPORTO, IMPONIBILE, IMPORTO. Rows range from 7.200.000 to 9.100.000.

TABELLA RC redditi compresi tra 14.400.000 e 30.000.000

SCHEMA DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DELL'IRPEF. Dichiarante. IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO + .000. IMPORTO RESIDUO + .000. IMPOSTA = .000.

Table with 10 columns: IMPONIBILE, IMPORTO, IMPONIBILE, IMPORTO, IMPONIBILE, IMPORTO, IMPONIBILE, IMPORTO, IMPONIBILE, IMPORTO. Rows range from 14.400.000 to 18.300.000.

TABELLA RD redditi compresi tra 30.000.000 e 60.000.000		SCHEMA DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DELL'IMPERO IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO						DICHIARANTE	
		IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO						+	000
		IMPORTO RESIDUO						=	000
		IMPOSTA						=	000
		IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO						IMPORTO RESIDUO	
IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO
30.000.000	6.516.000	38.000.000	9.236.000	48.000.000	11.956.000	54.000.000	14.676.000	0	0
30.100.000	6.532.000	38.100.000	9.270.000	48.100.000	11.990.000	54.100.000	14.710.000	2.000	1.000
30.200.000	6.548.000	38.200.000	9.304.000	48.200.000	12.024.000	54.200.000	14.744.000	5.000	2.000
30.300.000	6.564.000	38.300.000	9.338.000	48.300.000	12.058.000	54.300.000	14.778.000	8.000	3.000
30.400.000	6.582.000	38.400.000	9.372.000	48.400.000	12.092.000	54.400.000	14.812.000	11.000	4.000
30.500.000	6.596.000	38.500.000	9.406.000	48.500.000	12.126.000	54.500.000	14.846.000	14.000	5.000
30.600.000	6.620.000	38.600.000	9.440.000	48.600.000	12.160.000	54.600.000	14.880.000	17.000	6.000
30.700.000	6.674.000	38.700.000	9.474.000	48.700.000	12.194.000	54.700.000	14.914.000	20.000	7.000
30.800.000	6.786.000	38.800.000	9.508.000	48.800.000	12.228.000	54.800.000	14.948.000	23.000	8.000
30.900.000	6.822.000	38.900.000	9.542.000	48.900.000	12.262.000	54.900.000	14.982.000	26.000	9.000
31.000.000	6.856.000	39.000.000	9.576.000	47.000.000	12.296.000	55.000.000	15.016.000	28.000	10.000
31.100.000	6.850.000	39.100.000	9.610.000	47.100.000	12.330.000	55.100.000	15.050.000	31.000	11.000
31.200.000	6.924.000	39.200.000	9.644.000	47.200.000	12.364.000	55.200.000	15.084.000	34.000	12.000
31.300.000	6.968.000	39.300.000	9.678.000	47.300.000	12.398.000	55.300.000	15.118.000	37.000	13.000
31.400.000	6.992.000	39.400.000	9.712.000	47.400.000	12.432.000	55.400.000	15.152.000	40.000	14.000
31.500.000	7.026.000	39.500.000	9.746.000	47.500.000	12.466.000	55.500.000	15.186.000	43.000	15.000
31.600.000	7.060.000	39.600.000	9.780.000	47.600.000	12.500.000	55.600.000	15.220.000	46.000	16.000
31.700.000	7.094.000	39.700.000	9.814.000	47.700.000	12.534.000	55.700.000	15.254.000	49.000	17.000
31.800.000	7.128.000	39.800.000	9.848.000	47.800.000	12.568.000	55.800.000	15.288.000	52.000	18.000
31.900.000	7.162.000	39.900.000	9.882.000	47.900.000	12.602.000	55.900.000	15.322.000	55.000	19.000
32.000.000	7.196.000	40.000.000	9.916.000	48.000.000	12.636.000	56.000.000	15.356.000	58.000	20.000
32.100.000	7.230.000	40.100.000	9.950.000	48.100.000	12.670.000	56.100.000	15.390.000	61.000	21.000
32.200.000	7.264.000	40.200.000	9.984.000	48.200.000	12.704.000	56.200.000	15.424.000	64.000	22.000
32.300.000	7.298.000	40.300.000	10.018.000	48.300.000	12.738.000	56.300.000	15.458.000	67.000	23.000
32.400.000	7.332.000	40.400.000	10.052.000	48.400.000	12.772.000	56.400.000	15.492.000	70.000	24.000
32.500.000	7.366.000	40.500.000	10.086.000	48.500.000	12.806.000	56.500.000	15.526.000	73.000	25.000
32.600.000	7.400.000	40.600.000	10.120.000	48.600.000	12.840.000	56.600.000	15.560.000	76.000	26.000
32.700.000	7.434.000	40.700.000	10.154.000	48.700.000	12.874.000	56.700.000	15.594.000	79.000	27.000
32.800.000	7.468.000	40.800.000	10.188.000	48.800.000	12.908.000	56.800.000	15.628.000	82.000	28.000
32.900.000	7.502.000	40.900.000	10.222.000	48.900.000	12.942.000	56.900.000	15.662.000	85.000	29.000
33.000.000	7.536.000	41.000.000	10.256.000	49.000.000	12.976.000	57.000.000	15.696.000	88.000	30.000
33.100.000	7.570.000	41.100.000	10.290.000	49.100.000	13.010.000	57.100.000	15.730.000	91.000	31.000
33.200.000	7.604.000	41.200.000	10.324.000	49.200.000	13.044.000	57.200.000	15.764.000	94.000	32.000
33.300.000	7.638.000	41.300.000	10.358.000	49.300.000	13.078.000	57.300.000	15.798.000	97.000	33.000
33.400.000	7.672.000	41.400.000	10.392.000	49.400.000	13.112.000	57.400.000	15.832.000	100.000	34.000
33.500.000	7.706.000	41.500.000	10.426.000	49.500.000	13.146.000	57.500.000	15.866.000		
33.600.000	7.740.000	41.600.000	10.460.000	49.600.000	13.180.000	57.600.000	15.900.000		
33.700.000	7.774.000	41.700.000	10.494.000	49.700.000	13.214.000	57.700.000	15.934.000		
33.800.000	7.808.000	41.800.000	10.528.000	49.800.000	13.248.000	57.800.000	15.968.000		
33.900.000	7.842.000	41.900.000	10.562.000	49.900.000	13.282.000	57.900.000	16.002.000		
34.000.000	7.876.000	42.000.000	10.596.000	50.000.000	13.316.000	58.000.000	16.036.000		
34.100.000	7.910.000	42.100.000	10.630.000	50.100.000	13.350.000	58.100.000	16.070.000		
34.200.000	7.944.000	42.200.000	10.664.000	50.200.000	13.384.000	58.200.000	16.104.000		
34.300.000	7.978.000	42.300.000	10.698.000	50.300.000	13.418.000	58.300.000	16.138.000		
34.400.000	8.012.000	42.400.000	10.732.000	50.400.000	13.452.000	58.400.000	16.172.000		
34.500.000	8.046.000	42.500.000	10.766.000	50.500.000	13.486.000	58.500.000	16.206.000		
34.600.000	8.080.000	42.600.000	10.800.000	50.600.000	13.520.000	58.600.000	16.240.000		
34.700.000	8.114.000	42.700.000	10.834.000	50.700.000	13.554.000	58.700.000	16.274.000		
34.800.000	8.148.000	42.800.000	10.868.000	50.800.000	13.588.000	58.800.000	16.308.000		
34.900.000	8.182.000	42.900.000	10.902.000	50.900.000	13.622.000	58.900.000	16.342.000		
35.000.000	8.216.000	43.000.000	10.936.000	51.000.000	13.656.000	59.000.000	16.376.000		
35.100.000	8.250.000	43.100.000	10.970.000	51.100.000	13.690.000	59.100.000	16.410.000		
35.200.000	8.284.000	43.200.000	11.004.000	51.200.000	13.724.000	59.200.000	16.444.000		
35.300.000	8.318.000	43.300.000	11.038.000	51.300.000	13.758.000	59.300.000	16.478.000		
35.400.000	8.352.000	43.400.000	11.072.000	51.400.000	13.792.000	59.400.000	16.512.000		
35.500.000	8.386.000	43.500.000	11.106.000	51.500.000	13.826.000	59.500.000	16.546.000		
35.600.000	8.420.000	43.600.000	11.140.000	51.600.000	13.860.000	59.600.000	16.580.000		
35.700.000	8.454.000	43.700.000	11.174.000	51.700.000	13.894.000	59.700.000	16.614.000		
35.800.000	8.488.000	43.800.000	11.208.000	51.800.000	13.928.000	59.800.000	16.648.000		
35.900.000	8.522.000	43.900.000	11.242.000	51.900.000	13.962.000	59.900.000	16.682.000		
36.000.000	8.556.000	44.000.000	11.276.000	52.000.000	13.996.000				
36.100.000	8.590.000	44.100.000	11.310.000	52.100.000	14.030.000				
36.200.000	8.624.000	44.200.000	11.344.000	52.200.000	14.064.000				
36.300.000	8.658.000	44.300.000	11.378.000	52.300.000	14.098.000				
36.400.000	8.692.000	44.400.000	11.412.000	52.400.000	14.132.000				
36.500.000	8.726.000	44.500.000	11.446.000	52.500.000	14.166.000				
36.600.000	8.760.000	44.600.000	11.480.000	52.600.000	14.200.000				
36.700.000	8.794.000	44.700.000	11.514.000	52.700.000	14.234.000				
36.800.000	8.828.000	44.800.000	11.548.000	52.800.000	14.268.000				
36.900.000	8.862.000	44.900.000	11.582.000	52.900.000	14.302.000				
37.000.000	8.896.000	45.000.000	11.616.000	53.000.000	14.336.000				
37.100.000	8.930.000	45.100.000	11.650.000	53.100.000	14.370.000				
37.200.000	8.964.000	45.200.000	11.684.000	53.200.000	14.404.000				
37.300.000	8.998.000	45.300.000	11.718.000	53.300.000	14.438.000				
37.400.000	9.032.000	45.400.000	11.752.000	53.400.000	14.472.000				
37.500.000	9.066.000	45.500.000	11.786.000	53.500.000	14.506.000				
37.600.000	9.100.000	45.600.000	11.820.000	53.600.000	14.540.000				
37.700.000	9.134.000	45.700.000	11.854.000	53.700.000	14.574.000				
37.800.000	9.168.000	45.800.000	11.888.000	53.800.000	14.608.000				
37.900.000	9.202.000	45.900.000	11.922.000	53.900.000	14.642.000				

TABELLA RE redditi superiori a 60.000.000	REDDITO IMPONIBILE PER SCAGLIONI		3	ALIQUOTA	4	IMPOSTA DELLO SCAGLIONE INFERIORE
	DA	A				
	60.000.000	150.000.000		41%		16.716.000
	150.000.000	300.000.000		46%		53.6

Modello di pagamento che evidenzia la compensazione (fig. A)

MINISTERO DELLE FINANZE VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI ROMA

MODELLO DI PAGAMENTO DELEGA IRREVOCABILE A AGENZIA

FISCO/INPS/REGIONI

PER L'ACCORDO AL CONCESSIONARIO E/O ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTO FISCALE: 097, R.S.S.G.N.N.60R30H501U

DATA ANAGRAFICI: ROSSI, GIOVANNI

30101960 M, ROMA

DOMICILIO FISCALE: ROMA, RM VIA G. VERDI, 4

ESTERNE	ESTERNE	ESTERNE	ESTERNE	ESTERNE
ESSE	ESSE	ESSE	ESSE	ESSE
IVA	6099	1997	800	
IMPOSTE	4001	1997	640	
ALTRE	4007	1998	820	
TOTALE	1.460		800	660

ESTREMI QUANTITÀ

DATA, CODICE BANCA/POSTE, CODICE

Pagamento effettuato con assegno / bonifico / circolare

trono / emissivo in, data, CAS

Modello di pagamento che evidenzia la rateizzazione (fig. B)

MINISTERO DELLE FINANZE VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI ROMA

MODELLO DI PAGAMENTO DELEGA IRREVOCABILE A AGENZIA

FISCO/INPS/REGIONI

PER L'ACCORDO AL CONCESSIONARIO E/O ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTO FISCALE: 097, R.S.S.G.N.N.60R30H501U

DATA ANAGRAFICI: ROSSI, GIOVANNI

30101960 M, ROMA

DOMICILIO FISCALE: ROMA, RM VIA G. VERDI, 4

ESTERNE	ESTERNE	ESTERNE	ESTERNE	ESTERNE
ESSE	ESSE	ESSE	ESSE	ESSE
IVA	6099	1997	800	
IMPOSTE	4001	1997	640	
ALTRE	4007	1998	112	
TOTALE	112			112

ESTREMI QUANTITÀ

DATA, CODICE BANCA/POSTE, CODICE

Pagamento effettuato con assegno / bonifico / circolare

trono / emissivo in, data, CAS

ESEMPIO DI COMPILAZIONE DEL MODELLO DI PAGAMENTO IN CASO DI COMPENSAZIONE E RATEIZZAZIONE

Si ipotizza un contribuente per il quale vengono evidenziate le seguenti posizioni a debito e a credito che scaturiscono dalla liquidazione dei singoli quadri che compongono la dichiarazione:

- Irpef a debito (riga RN25) L. 640.000
- Iva a credito (riga VL18) L. 800.000
- Cssn a credito (riga RV7) L. 660.000
- 1° acconto Irpef L. 380.000
- 1° acconto Irpef L. 1.380.000

Il contribuente decide di utilizzare i crediti relativi all'Iva e al Cssn per compensare il saldo relativo all'Irpef e parte del primo acconto Irpef.

Al termine delle operazioni di compensazione il contribuente decide di effettuare il versamento del debito complessivo residuo (pari a L. 940.000) in 5 rate di importo ciascuna pari a L. 188.000. Sulle rate dalla seconda alla quinta devono essere calcolati i relativi interessi.

- Il contribuente può effettuare il versamento compilando a scelta:
- due distinti modelli di pagamento, il primo (fig. A) per evidenziare le sole operazioni di compensazione, il secondo (fig. B) per evidenziare i soli dati relativi alla rata versata;
 - un unico modello di pagamento (fig. C) nel quale sono evidenziati sia i dati della compensazione che quelli della rateizzazione.

Modello di pagamento che evidenzia la compensazione e la rateizzazione (fig. C)

MINISTERO DELLE FINANZE VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI ROMA

MODELLO DI PAGAMENTO DELEGA IRREVOCABILE A AGENZIA

FISCO/INPS/REGIONI

PER L'ACCORDO AL CONCESSIONARIO E/O ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTO FISCALE: 097, R.S.S.G.N.N.60R30H501U

DATA ANAGRAFICI: ROSSI, GIOVANNI

30101960 M, ROMA

DOMICILIO FISCALE: ROMA, RM VIA G. VERDI, 4

ESTERNE	ESTERNE	ESTERNE	ESTERNE	ESTERNE
ESSE	ESSE	ESSE	ESSE	ESSE
IVA	6099	1997	800	
IMPOSTE	4001	1997	640	
ALTRE	4007	1998	932	
TOTALE	1.572		800	772

ESTREMI QUANTITÀ

DATA, CODICE BANCA/POSTE, CODICE

Pagamento effettuato con assegno / bonifico / circolare

trono / emissivo in, data, CAS

UNICO
98

Persone fisiche

MINISTERO
DELLE FINANZE

Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1997

Scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF, da utilizzare **esclusivamente** nei casi di assistenza fiscale di cui all'art. 78, comma 4 della legge n. 413 del 1991 e nei casi di esonero dalla dichiarazione (per questi ultimi casi firmare l'attestazione posta sotto il riquadro della scelta)

scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF

CONTRIBUENTE	CODICE FISCALE (obbligatorio)		
Dati anagrafici	Cognome	Nome	Sesso (barrare la relativa casella) M F
	Data di nascita <small>giorno mese anno</small>	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)
SCelta PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi a fianco)	Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno
	Chiesa Evangelica Valdese	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane
	Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di possedere redditi per un ammontare complessivo di L. _____ (000) la cui imposta lorda, diminuita delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute subite, non supera L. 20.000.		FIRMA
AVVERTENZE	Per esprimere la scelta a favore di una delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni. La scelta deve essere fatta per una, ed una soltanto, delle istituzioni beneficiarie. La mancanza della firma nei sette riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente.		



UNICO
98

Persone fisiche

MINISTERO
DELLE FINANZE

Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1997

Scheda per la destinazione del 4 per mille dell'IRPEF, da utilizzare **esclusivamente** nei casi di assistenza fiscale di cui all'art. 78, comma 4 della legge n. 413 del 1991 e nei casi di esonero dalla dichiarazione

scheda per la destinazione del 4 per mille dell'IRPEF al finanziamento dei movimenti e partiti politici

CONTRIBUENTE	CODICE FISCALE (obbligatorio)		
Dati anagrafici	Cognome	Nome	Sesso (barrare la relativa casella) M F
	Data di nascita <small>giorno mese anno</small>	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)
	La scelta può essere effettuata solo dai contribuenti per i quali risulta un'imposta lorda di ammontare superiore a quello delle detrazioni. Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che la propria imposta lorda, diminuita delle detrazioni, è pari a L. _____ (000) e che diminuita delle ritenute subite non supera L. 20.000.		FIRMA

